COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali. (2295);

MICELI ed altri: Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia. (2175);

MAGNO ed altri: Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti. (207);

AMICONI: Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958. (735);

COLITTO: Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche. (806);

ROFFI ed altri: Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle provincie di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958. (886);

SORGI: Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto. (1298);

CASSIANI ed altri: Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria. (1830);

PAG.

ZURLINI ed altri: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche, verificatesi nella regione Emilia-Romagna e nel territorio della provincia di Mantova a destra del Po dal 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960 (2200);

TRIPODI e CASALINUOVO: Provvedimenti per le zone della Calabria colpite dalle intemperie dell'autunno 1959. (1814). 398

PRESIDENTE 398, 399, 401, 402, 404 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 425, 427

MICELI 399, 400, 401, 406, 409, 413 415, 416, 417, 418, 424, 425

PUCCI ERNESTO 399, 406, 411, 414

MARENGHI 399

DE LEONARDIS, *Relatore* 399, 400 402, 403, 404, 405, 407, 410, 412, 417 418, 419, 420, 422, 423, 424, 425, 427

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* . . . 399, 400, 403, 404 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412 413, 415, 416, 417, 420, 421, 425, 427

TRUZZI 399, 400, 404, 405, 407

VETRONE 400, 403, 408

MARENGHI 400, 408, 418

GOMEZ D'AYALA 401, 405, 413 415, 419, 420

DANIELE 401, 403, 404, 411

MAGNO MICHELE . . . 404, 405, 407, 408 409, 412, 414, 415, 416. 417, 420

ROFFI 404, 423, 427

MONTE 404, 405

GORRIERI ERMANNO 403, 410, 412 416, 417, 425

FRANZO 411, 414, 415, 422, 423

PAG.

PRINCIPE 423
CASSIANI 423
SPECIALE 426, 427
GERBINO 427

Votazione segreta:

PRESIDENTE 428

La seduta comincia alle 9,40.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali (2295) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Miceli ed altri: Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia (2175); dei deputati Magno ed altri: Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti (207); del deputato Amiconi: Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958 (735); del deputato Colitto: Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche (806); dei deputati Roffi ed altri: Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle provincie di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958 (886); del deputato Sorgi: Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto (1298); dei deputati Cassiani ed altri: Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria (1830); dei deputati Zurlini ed altri: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche, verificatesi nella regione Emilia-Romagna e nel territorio della provincia di Mantova a destra del Po dal 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960 (2200) e dei deputati Tripodi e Casalinuovo: Provvedimenti per le zone della Calabria colpite dalle intemperie dell'autunno 1959 (1814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Miceli ed altri: « Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia »; Magno ed altri: « Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti »; Amiconi: « Contributi e provvidenze creditizie a favore delle piccole e medie aziende agricole del Molise, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958 »; Colitto: « Concessione di mutui ad agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche »; Roffi ed altri: « Provvidenze a favore delle zone colpite dalla inondazione verificatasi nelle provincie di Ferrara e Rovigo nel novembre 1958 »; Sorgi: « Provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni del 1° e 2 aprile 1959 in provincia di Teramo e nel bacino del fiume Tronto »; Cassiani ed altri: « Provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria »; Zurlini ed altri: « Provvidenze in favore delle zone colpite dalle alluvioni, dissesti idrologici e calamità atmosferiche, verificatesi nella regione Emilia-Romagna e nel territorio della provincia di Mantova a destra del Po dal 10 dicembre 1959 al 31 maggio 1960 »; Tripodi e Casalinuovo: « Provvedimenti per le zone della Calabria colpite dalle intemperie dell'autunno 1959 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente la Commissione ha approvato l'articolo 1 del disegno di legge assunto come testo base, accantonando la discussione dell'emendamento Monte, relativo alla qualifica di coltivatore diretto, di cui il proponente si riserva di formulare una diversa stesura.

Do lettura dell'articolo 2:

« Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda.

Ai conduttori non proprietari che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.

Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'articolo 1, riguardanti fondi contermini, vengano eseguite da consorzi di proprietari, comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sarà concesso al consorzio e sarà determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza e alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile ».

Nelle passate sedute abbiamo sperimentato come ad ogni articolo vengano presentati numerosi emendamenti. Soprattutto abbiamo ri-

levato come su quasi ogni emendamento si accenda una discussione animata. Pertanto io ritengo opportuno leggere e discutere gli emendamenti comma per comma. Gli onorevoli Miceli e Grifone hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 2:

« Ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza ».

Prego l'onorevole Miceli di illustrare il suo emendamento.

MICELI. Il mio emendamento è semplice: la legge ammette che i coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri, ecc., possono essere i richiedenti e i beneficiari dei contributi previsti per il ripristino delle attività compromesse dai danni subìti. E questo è logico perché, in pratica, essi possono essere considerati i titolari dell'azienda. Però occorre specificare che saranno chiamati direttamente a beneficiare dei contributi, senza costringerli a passare attraverso i proprietari o i concedenti, altrimenti si darebbe luogo a dei calcoli complicati. Il principio che noi affermiamo è in parte prospettato anche nell'emendamento all'articolo 10 degli onorevoli Gorrieri e Marenghi, i quali propongono lo sgravio « a favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, limitatamente alle quote di loro spettanza ».

PUCCI ERNESTO. In linea di massima sono d'accordo con quanto dice l'onorevole Miceli. Ma per evitare gli intralci che potrebbero sorgere dalla presentazione di due domande, bisogna dare facoltà ai mezzadri di presentare direttamente la loro domanda. Perciò direi: « ove ne facciano richiesta ».

MARENGHI. Io aggiungerei, se l'onorevole Miceli accetta, « documentata » richiesta.

MICELI. Il suggerimento dell'onorevole Pucci è giusto ed accetto anche l'aggiunta proposta dall'onorevole Marenghi. Pertanto il mio emendamento suona adesso così: « ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta, saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza ». Ed è evidente che la quota di spettanza è valutata sulla base del contratto.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Miceli con le modifiche che vi sono state introdotte. Però debbo far presente che potrebbero sorgere delle difficoltà da parte degli uffici nello stabilire le quote di spettanza.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Fino ad ora si è seguito un sistema diverso: i contributi sono stati corrisposti ai proprietari, salvo il diritto ai mezzadri, coloni, compartecipanti a percepire la quota di loro spettanza. Se ora l'Ispettorato dell'agricoltura deve emettere due decreti, relativi a due denunce non concordanti, si può ritardare la liquidazione fino a dopo l'accertamento di quanto spetta a ciascuna delle due parti in causa. Bisognerebbe trovare una formula diversa, più chiara, che non complichi la situazione e non determini ritardi.

MICELI. Quando diciamo « che ne facciano documentata richiesta », è chiaro che se la domanda del mezzadro non c'è, il contributo va al proprietario; e va al proprietario anche se la domanda non è sufficientemente documentata.

TRUZZI. Sostanzialmente sono d'accordo con l'emendamento. Però, nell'esemplificazione bisogna comprendere anche gli affittuari e riferirsi non soltanto alle opere di miglioria, come si fa nel secondo comma dell'articolo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questa legge si applica nel corso dell'annata agraria, quando ancora non sono chiusi i conti colonici e c'è un rapporto aperto di dare ed avere. Di fronte a una contestazione e in mancanza tante volte anche di scritture, gli Ispettorati dell'agricoltura potrebbero, per misura precauzionale, sospendere la liquidazione.

PRESIDENTE. I rapporti di dare ed avere sono extra legge, costituiscono un rapporto interno fra le parti e mi sembra che in questi casi gli ispettori non potrebbero intervenire. Ritengo perciò che l'emendamento possa essere posto in votazione nella sua formulazione ultima, comprensiva delle modifiche suggerite dagli onorevoli Pucci Ernesto, Marenghi e Truzzi. Essa è la seguente:

« Agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni compartecipanti che ne facciano documentata richiesta saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza ».

L'emendamento sarà posto in votazione in questa formulazione.

Al secondo comma dell'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Dopo la parola*: proprietari, *aggiungere le parole*: agli affittuari, ai mezzadri e coloni », *e sopprimere le parole*: previste del contratto con i proprietari »

CACCIATORE.

« *Sopprimere le parole*: previste dal contratto con il proprietario ».

MICELI, GRIFONE.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Se ben ricordo le migliorie al fondo in contrasto col proprietario possono essere apportate solamente su autorizzazione del pretore; quindi mi oppongo alla soppressione delle parole: « ... previste dal contratto ecc... » di cui ai due emendamenti; oppure propongo di inserire la dizione: « ... previste dal contratto o dalla legge ».

MICELI. Insisto sul mio emendamento, oltre a concordare con l'onorevole Cacciatore sulla parte del suo emendamento che non è comune col mio.

Per me la richiesta più importante è proprio l'abolizione delle parole: « ... previste dal contratto con il proprietario... ». Noi in passato abbiamo sempre ammesso che l'affittuario possa eseguire delle migliorie e si è trovato sempre un modo, nella legge sui contratti agrari ed in altre disposizioni, per garantire un certo riconoscimento di queste migliorie pur non autorizzate per contratto.

Ma qui la questione non si pone perché non si tratta di rapporto fra il proprietario e l'affittuario che ha eseguito le migliorie, ma fra l'esecutore delle migliorie e la collettività che deve risarcirlo. Quando ci sono delle migliorie eseguite senza contratto cosa si deve fare: distruggerle o indennizzarle? questo è il problema. Secondo me tutte le migliorie devono essere indennizzate; poi la parte che spetta al proprietario o all'esecutore non autorizzato potrà essere stabilita da accordi o dalla legge. L'essenziale è che vengano abolite – come dicevo – le parole: « .... previste dal contratto » altrimenti tutte le migliorie non autorizzate espressamente decadono automaticamente da ogni diritto di indennizzo.

TRUZZI. Debbo manifestare le mie perplessità di fronte alle possibilità di corretta interpretazione della parola « migliorie » usata in senso indeterminato e senza essere seguita da opportune precisazioni e limiti. Inserendo nella legge la dizione generica di migliorie e togliendo la condizione che esse siano almeno previste dal contratto si dà la possibilità a chiunque di dire che ha eseguite migliorie sul fondo. E allora, se esse non erano previste dal contratto o non sono state autorizzate dal giudice si rendono necessarie perizie e rilievi e finirebbe per iniziarsi una serie interminabile di contestazioni. Sono pertanto contrario all'emendamento Miceli: in primo luogo perché non credo sia facile accertare le migliorie e la loro portata se esse non sono state concordate in precedenza; in secondo luogo perché se esse sono state effettivamente eseguite, la legge prevede già il dovuto risarcimento.

VETRONE. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi giuristi, oltreché sulle fondate preoccupazioni espresse dall'onorevole Truzzi, anche su un altro elemento giuridico del problema.

Da tutto ciò che è stato detto, risulta che le migliorie debbono essere comunque autorizzate: se si tratta della mezzadria o della colonìa devono essere previste dal contratto; e se non sono previste dal contratto debbono essere autorizzate a termini di legge.

Ora l'onorevole Miceli viene a parlare di migliorie che escono da questa disciplina.

A me sorge una preoccupazione di ordine giuridico. È mai possibile che una miglioria, che non sia stata autorizzata o per contratto o per legge, possa beneficiare di questi contributi?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nel primo comma di questo articolo è detto che sono ammessi a beneficiare tutti « coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda », siano o non siano le migliorie previste nel contratto. Nel caso sorgano contestazioni in seguito alla presentazione di domande ai sensi del primo comma dell'articolo 2, la decisione spetta al magistrato.

Con il secondo comma, per evitare ogni possibilità di discussione, è stato precisato che nel quadro degli interessati alla ricostituzione dell'azienda può essere compreso il conduttore che abbia dato luogo a migliorie. Siccome il conduttore che ha eseguito la miglioria in base al contratto è tenuto a riconsegnare il fondo con la miglioria a prescindere da calamità o altri eventi dannosi, è evidente che il contributo debba andare a lui e soltanto a lui.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Dopo quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, l'emendamento Cacciatore è superato.

MARENGHI. In effetti, l'emendamento è superato dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario. Ma vorrei fare un esempio pratico. Poniamo che l'affittuario, non autorizzato dal proprietario né per legge, abbia sistemato un pezzo di terreno. Dopo che l'alluvione lo ha sconvolto, vuole ripristinare il terreno. Ha diritto all'indennizzo? Se ne ha diritto, sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario.

GOMEZ D'AYALA. Se noi facciamo riferimento al codice civile o ai contratti, abbiamo una situazione astratta; se invece facciamo riferimento alle situazioni concrete, allora possiamo giungere rapidamente a una soluzione. In generale, ed in modo particolare nel Mezzogiorno, non si stabilisce nel contratto il programma di miglioramento né ci sono autorizzazioni scritte. D'altra parte il locatore non impedisce che si facciano migliorie, in quanto poi ha la possibilità di avvalersi – quando si tratta di affitto a conduttore – della norma che esclude ogni possibilità di indennizzo; quando si tratta di coltivatore diretto, di quella norma del codice civile che stabilisce un limite all'indennizzo, nella misura, mi pare, del 25 per cento.

Se lo spirito di questa legge è di consentire lo sviluppo della produzione, non possiamo fare in modo che certi miglioramenti, che obiettivamente interessano la produzione, ne rimangano esclusi. Con l'attuale formulazione dell'articolo 2 verrebbero categoricamente esclusi dal beneficio dei contributi di cui all'articolo 1 tutti coloro che non hanno contratto od autorizzazione scritta del proprietario, e che pure hanno apportato migliorie, poi danneggiate. Quindi se sono valide le preoccupazioni che esprimeva l'onorevole Truzzi, sono valide anche queste nostre preoccupazioni: sorgerebbero una quantità di contestazioni, perché il proprietario pretenderebbe, per documentare l'istanza, di ottenere, sui contributi dell'affittuario, una parte che a lui non spetterebbe.

DANIELE. Non sono d'accordo con l'onorevole Gomez per quanto riguarda la situazione del Mezzogiorno. Per tutti i contratti a miglioria c'è sempre l'indicazione di come eseguire le migliorie e in molte zone il proprietario contribuisce in parte alla miglioria stessa. Quindi la formula « previste dal contratto con il proprietario », implica appunto un riferirsi al contratto. Tanto più se ai conduttori non proprietari bisogna aggiungere i mezzadri e i coloni, i quali ultimi non possono eseguire migliorie che non siano autorizzate dal proprietario.

MICELI. Dal dibattito è emersa, a mio avviso, la possibilità d'un accordo sulla seguente formula: « ai conduttori non proprietari che abbiano eseguito nel fondo migliorie, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, nella misura prevista dal contratto o dalla legge ». Così noi ammettiamo che il proprietario possa far valere un diritto nei confronti di chi ha migliorato.

L'onorevole De Leonardis ha poi posto un elegante quesito: supponiamo che ci siano delle migliorie non autorizzate e in contestazione?

Ma le migliorie vanno ripristinate in ogni caso. Non può essere finalità della legge, anche se esiste contrasto fra le parti, annullare una miglioria produttiva. È invece questo il caso tipico in cui si manifesta la necessità di un contributo per il ripristino, salvo poi la ripartizione dell'indennizzo. Se per quanto riguarda la ripartizione non facciamo innovazioni, ma ci riferiamo alla situazione del contratto o della legge, abbiamo stabilito tutto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi: vorrei riassumere molto brevemente i termini del problema che stiamo discutendo, con riferimento al codice civile.

In materia di affittto di fondi rustici, l'affittuario, ai sensi dell'articolo 1620 del codice civile, può prendere le iniziative atte a produrre un aumento di reddito, purché esse non importino obblighi per il locatore, non arrechino pregiudizio e siano conformi agli interessi della produzione.

Quando l'affittuario – sempre secondo il codice civile – abbia compiuto opere di miglioramento senza essere autorizzato dal proprietario, ha diritto, alla scadenza del contratto, all'indennizzo delle migliorie apportate. È il codice che dispone: « l'affittuario conduttore non ha diritto ad indennizzo se non c'è stata autorizzazione da parte del giudice, e l'indennizzo non può essere superiore al 25 per cento del canone complessivo »; mentre per l'affittuario coltivatore diretto il codice stabilisce il diritto all'indennizzo anche se non c'è stata l'autorizzazione.

Pertanto io credo che sia bene far riferimento o al contratto o alla legge per avere un titolo per queste migliorie.

Quindi l'emendamento, secondo il mio avviso, dovrebebe essere modificato per comprendere le parole « previste dal contratto con il proprietario o riconosciute dalla legge ».

MICELI. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Pongo in votazione il primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Miceli-Marenghi-Pucci-Truzzi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Miceli-Cacciatore che aggiunge le

parole: « ai mezzadri, ai coloni », dopo la parola « proprietari ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Miceli-Grifone-Cacciatore soppressivo delle parole: « previste dal contratto con il proprietario ».

(*Non è approvato*).

L'onorevole Magno propone ora un emendamento sostitutivo: « ... che non siano espressamente vietate dal contratto, o dalla legge... ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. È una formulazione negativa dell'emendamento Miceli testé respinto. Non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Magno.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la modifica da me proposta: « o riconosciute dalla legge ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione il terzo comma con l'emendamento Marenghi, tendente a sostituire alle parole: « fondi contermini », le parole: « più fondi ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso.

« Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda.

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti, che ne facciano documentata richiesta, saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.

Ai conduttori non proprietari, ai mezzadri e coloni che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario o riconosciute dalla legge, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.

Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'articolo 1, riguardanti più fondi, vengano eseguite da consorzi di proprietari, comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sarà concesso al consorzio e sarà determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza e alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino della efficienza dell'azienda sarà computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice.

Gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali sono preferiti nell'impiego per la esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria ».

All'articolo 3 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali devono a loro richiesta essere assunti nell'impiego per la esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria ».

CACCIATORE.

« *Dopo le parole*: i coloni, *aggiungere le parole*: i mezzadri ».

GORRIERI ERMANNO.

Per quanto riguarda l'emendamento Cacciatore, dal punto di vista della tecnica legislativa, mi pare sia da preferirsi il testo governativo.

Comunque pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore sostitutivo del secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamendo Gorrieri.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso:

« Nella determinazione delle spese per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati ed agli altri lavori occorrenti per il ripristino della efficienza dell'azienda sarà computato il lavoro prestato dai componenti della famiglia coltivatrice.

Gli affittuari, i coloni, i mezzadri, i compartecipanti, i concessionari, i salariati fissi od occasionali sono preferiti nell'impiego per la esecuzione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, sono competenti a concedere il contributo quando la spesa preventivata non superi i 30 milioni di lire.

Le domande per la concessione dei contributi e degli altri benefici di cui al precedente articolo 1 devono essere presentate in carta libera all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o all'Ispettorato ripartimentale delle foreste entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che delimita le zone danneggiate.

Il pagamento dei contributi liquidati è disposto con ordinativi tratti sui fondi anticipati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante apertura di credito dell'importo massimo di 300 milioni a favore del capo dell'Ispettorato anche in deroga all'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Alla concessione e al pagamento dei contributi, quando la spesa preventivata per le opere e per gli acquisti superi i 30 milioni, provvede il Ministero.

A richiesta degli interessati, possono essere concesse anticipazioni fino al trenta per cento dell'ammontare del contributo. La rimanente parte è erogata in ragione dell'avanzamento dei lavori o degli acquisti effettuati ».

Comunico che all'articolo 4 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, dopo la parola*: integrazioni, *inserire le parole*: « per opere di sistemazione idraulico-forestale per pascoli montani, per colture legnose ed altre opere di sua specifica competenza ».

DANIELE.

« *Dopo il secondo comma aggiungere le parole*: La valutazione dei danni sofferti dalle aziende viene effettuata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste, assistitito in ogni comune dal Comitato comunale dell'agricoltura.

MAGNO, GOMEZ D'AYALA.

« *Al terzo comma sopprimere la parola*: massimo ».

ROFFI.

DANIELE. Scopo del mio emendamento è quello di non far sorgere conflitti di competenza nell'ambito della stessa provincia, fra l'Ispettorato dell'agricoltura e quello forestale.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sono favorevole all'accettazione dell'emendamento Daniele.

VETRONE. Non sono favorevole all'emendamento Daniele, perché conosco quali sono i rapporti intercorrenti fra agrari e forestali; rapporti che si sono acutizzati in senso negativo proprio perché con le precedenti leggi si è estesa la competenza dei secondi a danno dei primi.

Ora è chiaro che l'intendimento di questo emendamento è quello di rivoluzionare tutta l'organizzazione esistente presso il Ministero dell'agricoltura.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi pare che nella mia risposta alla discussione generale, ebbi già modo di accennare ai motivi che avevano indotto il Ministero a predisporre il testo dell'articolo 14 nella formulazione presentata al Parlamento.

Debbo aggiungere che noi non abbiamo fatto altro che riprodurre quanto fu già stabilito dal Parlamento in sede di approvazione della legge 14 luglio 1957, n. 595 all'articolo 13, con il quale si stabiliva che il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il capo dell'Ispettorato del ripartimento forestale sulla base delle documentazioni acquisite, ecc.... nell'ambito delle rispettive competenze concedono i contributi nei limiti di spesa preventivati.

L'ambito delle rispettive competenze è stato delimitato dalla legge per la montagna.

Una ragione pratica di questa impostazione è la seguente: è vero che l'Ispettorato agrario ha dei poteri di carattere generale nell'ambito di una provincia, ma è anche vero che l'Ispettorato forestale in base alla legge n. 991, ha alcune competenze di carattere specifico, sulle quali l'Ispettorato agrario provinciale non può interferire.. Ora è evidente che quando con questa legge stabiliamo che si possono ripristinare anche opere sovvenzionate in base alla legge sulla montagna, attraverso l'Ispettorato forestale, è chiaro che è più facile riallacciare il problema dell'autorizzazione di queste opere ad un ufficio che se ne è già occupato con competenza specifica, anziché attraverso un altro ufficio.

Mi rendo conto delle ragioni addotte in senso contrario perché è evidente che la ri-

partizione delle competenze, così come è stata fatta dalla legge n. 991 può dar luogo ad inconvenienti; ma credo che se in questa sede volessimo modificare le competenze provocheremmo un danno maggiore perché l'Ispettorato agrario sarebbe costretto a sentire l'Ispettorato forestale in merito a molte domande.

Fatta questa premessa, credo di aver sufficientemente documentate le ragioni per cui il Ministero ha creduto di riprodurre in questa sede le disposizioni già contenute nella precedente legge, senza contare che la dizione: « ... altre opere di sua specifica competenza » di cui all'emendamento Daniele darebbe luogo ad ulteriori incertezze. Infatti praticamente sono stati effettuati dei finanziamenti previsti dalla legge per la montagna per interventi non di competenza esclusiva dell'Ispettorato forestale: cito ad esempio le colture foraggere e le sementi selezionate.

MONTE. Sono favorevole all'emendamento Daniele; però devo far presente che il personale degli ispettorati agrari è scarso, e il conseguente aumento di lavoro andrebbe a tutto scapito della celerità dei provvedimenti. D'altra parte mi permetto insistere per l'accettazione dell'emendamento Daniele che eliminerebbe almeno in parte i contrasti sorti in seguito all'applicazione della legge n. 991.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'osservazione fatta dell'onorevole Sottosegretario, nel senso che non è possibile creare disaccordo fra due norme legislative, sia calzante. Comunque rilevo che il Governo non è favorevole all'emendamento. Chiedo ora all'onorevole Magno se intende illustrare il suo emendamento.

MAGNO MICHELE. I Comitati comunali dell'agricoltura hanno dato buona prova di sapere efficacemente collaborare con gli ispettori. Si tratta ora di istituzionalizzare queste collaborazioni, di rendere obbligatorie le richieste di questo parere e di stabilire che gli ispettori agrari vi si attengano, dato che la loro collaborazione si è dimostrata veramente proficua.

TRUZZI. Noi nutriamo la più assoluta fiducia negli ispettorati agrari e non abbiamo bisogno di imporre ad essi collaborazione alcuna.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Non sono favorevole all'emendamento Magno, perché se esso venisse approvato, verrebbero ad essere appesantite le procedure.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è nettamente contrario all'emendamento, sia perché sarebbero appesantite le procedure e sia perché non si vede il motivo di inserire un organo esterno allo Stato nel meccanismo di una legge così complessa. Il Governo ritiene altresì che l'emendamento Roffi sia quanto meno superfluo.

DANIELE. Non insisto sul mio emendamento.

ROFFI. Non insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Magno.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione i restanti commi dell'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(*Sono approvati*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subìto una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento.

I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato l'evento.

Le stesse provvidenze possono essere concesse per la estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento.

I benefici di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 1 ».

All'articolo 5 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« *Al 1° comma aggiungere, dopo le parole:* al 40 per cento, *le parole* e al 25 per cento ove trattasi di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati ».

COMPAGNONI, GRIFONE, BARDINI, AMICONI, MICELI, GOMEZ D'AYALA.

« *Sostituire il 3° comma con il seguente:*

« Le stesse provvidenze sono concesse per la estinzione delle passività dei coltivatori diretti, dei mezzadri, dei coloni e compartecipanti singoli o associati, derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento ».

MAGNO, AMICONI, MICELI, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE.

« *Sopprimere l'ultimo comma* ».

AMICONI, MAGNO, MICELI, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Sino alla ricostituzione completa dei capitali di conduzione, alle piccole e medie aziende, oltre ai contributi di cui al secondo comma dell'articolo 1 saranno concessi prestiti di cui al primo comma del presente articolo ».

MICELI, GRIFONE, MAGNO, AMICONI, GOMEZ D'AYALA, BARDINI, SPECIALE, COMPAGNONI.

« *Aggiungere in fine le parole seguenti*: quando il contributo sia sufficiente alla ricostituzione del capitale di conduzione ».

CACCIATORE.

Data la loro evidente complessità propongo alla Commissione di discuterli uno per uno, come già si è fatto per l'articolo 1.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Abbiamo già discusso dell'emendamento Magno al primo comma e l'onorevole sottosegretario ha precisato che quando si tratta di perdite lievi, queste rientrano nel rischio normale di una azienda. Quindi sono contrario all'emendamento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non si può isolare la discussione dell'articolo 5 perché bisogna metterlo in correlazione con l'articolo che segue e che riguarda la concessione a tasso agevolato di prestiti di esercizio. Considerando insieme i due articoli, risulta evidente che questa agevolazione, fatta con fondi dello Stato, deve essere concessa solo per i casi più gravi e non per danni a carattere ricorrente. Ecco perché non è possibile andare al di sotto del 40 per cento: si diminuirebbero le disponibilità nei confronti di chi è stato più gravemente colpito ed ha maggio bisogno.

D'altra parte si tratta di un principio di massima, approvato pochi anni fa dal Parlamento con l'articolo 16 della legge 25 luglio 1957, n. 595, e ripetuto successivamente nelle leggi integrative, che prevedono sempre la concessione di prestiti agevolati nei casi di perdite non inferiori al 40 per cento.

TRUZZI. I fondi previsti dalla legge sono quelli che sono e non possiam aumentarli. Sono contrario all'emendamento, perché tutto quello che andiamo a dare di più in questa ipotesi lo togliamo a chi è stato maggiormente danneggiato.

GOMEZ D'AYALA. Occorre tener conto dell'incidenza percentuale del danno per il piccolo coltivatore, in modo che anch'egli possa beneficiare di questa legge. Si tratta solo di dare un po' meno ai grossi.

MAGNO MICHELE. Modifichiamo allora la cifra di cui al primo emendamento. Invece del 30 diciamo 25 per cento.

TRUZZI. Se gli onorevoli colleghi insistono, si può trovare un punto d'incontro: in fin dei conti si tratta di prestiti e non ci si presenta poi un problema insolubile.

MONTE. Vorrei invitare l'onorevole Magno a non insistere. I piccoli coltivatori non sono orientati verso il prestito, ma piuttosto verso il contributo. Se poi si tratta di una provincia in cui il richiedente ha bisogno e il danno arriva al 30 per cento, è evidente che l'ispettorato farà di tutto per fargli avere il prestito.

TRUZZI. Voi dovete tener presente inoltre, onorevoli colleghi, che l'ultimo comma dell'articolo 5 dice che i prestiti non sono cumulabili con i contributi.

GOMEZ D'AYALA. Ma noi proponiamo appunto la soppressione di quel comma.

TRUZZI. Potremmo risolvere il problema in questo modo: aggiungendo al primo comma le parole « con preferenza ai coltivatori diretti ».

GOMEZ D'AYALA. Accettiamo l'emendamento Truzzi e ritiriamo il nostro.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Amiconi o qualcuno degli altri onorevoli cofirmatari di illustrare l'emendamento presentato al terzo comma.

MAGNO MICHELE. Esso rappresenta una esemplificazione rispetto alla formulazione governativa che dice soltanto « delle suddette aziende ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. L'innovazione è in questo, che si vogliono escludere le medie e grandi aziende. Il relatore è contrario.

MAGNO MICHELE. Considerata la ferma avversione del Relatore, ritiriamo il nostro emendamento.

MICELI. Cominciamo intanto col precisare che noi ritiriamo l'emendamento soppressivo all'ultimo comma, ma insistiamo su quello sostitutivo. Esso ha come finalità la ricostituzione completa del capitale di conduzione delle piccole e medie aziende. I contributi, che al massimo arrivano al 75-80 per cento della perdita, non lo ricostituiscono per intero. Proponiamo quindi che, oltre al contributo, i coltivatori diretti possano ottenere anche il mutuo. Siccome nel testo governativo ciò è escluso, noi diciamo esplicitamente che, per i soli coltivatori diretti e sino alla ricostituzione completa del capitale di conduzione, il contributo è cumulabile col prestito.

PUCCI ERNESTO. Così finirà che l'Ispettorato, non avendo disponibilità sufficienti, diminuirà i contributi per aumentare i mutui, il che costituirà pur sempre una corretta applicazione della legge formalmente. So benissimo che in linea teorica la riduzione dei contributi non sarebbe possibile, ma all'atto pratico si inviterà l'interessato a ridurre opportunamente la perizia per avere il contributo in forma ridotta.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Cerchiamo di fare il punto della questione. Ieri abbiamo riconosciuto il principio che non si debba superare l'aliquota dell'80 per cento di contributo rispetto al danno sofferto, perché è apparso che l'80 per cento in linea di massima corrisponde al risarcimento dell'intero danno. E questo concetto è valido non soltanto per la ricostruzione e riparazione di opere, ricostituzione di scorte vive e morte, ma anche nel caso di reintegrazione del capitale.

Ora, con l'accettazione della proposta Miceli andremmo ad ammettere la cumulabilità dei prestiti quinquennali che nel caso dei coltivatori diretti sono concessi all'1,50 per cento con un concorso da parte dello Stato del 5 per cento annuo circa. Sommando il concorso statale all'80 per cento di contributo si arriva ad una reintegrazione superiore a quella voluta.

Quindi ad un certo punto dobbiamo metterci d'accordo con noi stessi, e se è stabilito che non si debba oltrepassare l'80 per cento del danno valutato dobbiamo concludere per la non cumulabilità. Il Governo quindi non è favorevole all'emendamento Miceli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 con l'emendamento aggiuntivo Magno-Truzzi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo e terzo comma dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Miceli, Grifone ed altri, non accettato dal Governo, all'ultimo comma.

(*Non è accolto*).

L'emendamento Cacciatore, che tende allo stesso scopo, si intende assorbito nella votazione dell'emendamento Miceli.

Do lettura dell'articolo 5 nel suo complesso.

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario ed agli enti che la legge ammette all'esercizio del credito agrario in natura, per la concessione di prestiti di esercizio alle aziende agricole che abbiano subìto una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, con preferenza ai coltivatori diretti.

I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'anno in corso e di quello successivo all'annata agraria in cui si è verificato l'evento.

Le stesse provvidenze possono essere concesse per la estinzione delle passività delle suddette aziende derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestito con scadenza nell'annata agraria in cui si è verificato l'evento.

I beneficî di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6.

« I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, ed ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso è ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi alle aziende diretto-coltivatrici. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.

I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste sulla gravità dei danni riportati dall'azienda e sull'ammontare del credito occorrente ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti a firma degli onorevoli Magno e Amiconi:

« *Al primo comma sostituire le parole*: cinque anni, *con le parole*: trenta anni ».

« *Sostituire le parole*: all'1,50 per cento, *con le parole*: all'1 per cento ».

« *Dopo le parole*: diretto coltivatrici, *aggiungere le parole*: ai mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati ».

MAGNO MICHELE. I miei emendamenti tendono a portare da 5 a 30 anni la durata dell'ammortamento, nonché a ridurre l'interesse per i coltivatori diretti dall'1,50 all'1 per cento così come previsto nel « Piano verde ». Propongo infine di aggiungere nel primo comma dopo « aziende diretto-coltivatrici », le parole « mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati ».

Non ho bisogno di illustrare il primo emendamento perché lo ha già fatto a sufficienza lo stesso onorevole Relatore, quando intervenendo sul bilancio dell'agricoltura ha voluto illustrare la situazione creatasi in alcune zone in seguito alle avversità atmosferiche. Aggiungo che sulla base delle esperienze fatte, l'ammortamento quinquennale del debito si è dimostrato insostenibile per gli agricoltori, che non sono in grado di far fronte alle scadenze.

TRUZZI. Devo fare osservare che siamo in presenza di provvedimenti presi in occasione di danni alle colture dovuti ad avversità atmosferiche, e mi domando cosa succederebbe, una volta ammesso l'ammortamento trentennale, se nel corso di questo periodo le stesse calamità si ripetessero 4 o 5 volte. Si finirebbe per creare una situazione debitoria dalla quale sarebbe impossibile uscire. Non dico che cinque anni siano un *optimum* ma dico che rispondono alle esigenze di ammortamento di prestiti di questo genere.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Io ho approfondito il problema parlandone anche con dei tecnici professionalmente specializzati. Si è rilevato che questo beneficio, che potrebbe sollevare molte aziende, non è applicabile a tutti perché non vi sono garanzie, se non ipotecarie, per poter ottenere questa dilazione. Altre difficoltà al rinvio sono rappresentate dal tasso di interesse. Io penso che la sede più idonea per la soluzione del problema sarebbe forse una sanatoria con concentramento di questi debiti nell'apposito articolo del piano verde dove sono previste le agevolazioni fiscali, dando al Ministero la possibilità di studiare il modo di poterne fare usufruire tutte le aziende; altrimenti finirebbero per usufruirne soltanto coloro che potessero avere delle possibilità di dare delle garanzie. Non vedo altra possibilità di estendere l'ammortamento oltre i cinque anni.

È stato anche rilevato che il tener gravate le aziende per lunghi anni potrebbe pregiudicare anche il beneficio delle provvidenze previste dal piano verde. Ad ogni modo confermo che questi problemi potrebbero essere studiati ed avviati a soluzione in sede di discussione del « Piano verde ».

TRUZZI. Senza contare che il voler inserire nell'articolo, dopo le aziende diretto-coltivatrici, altri che non siano proprietari come i coltivatori diretti, fa sorgere altro problema che è quello dell'ammortamento che oltrepassi la durata del contratto con il proprietario del fondo, normalmente di 6 o 9 anni. Si vogliono aggiungere i coloni e mezzadri, i cui contratti sono prorogabili annualmente: come è possibile? Al massimo si potrebbe arrivare ad un ammortamento a 6 anni: per durate superiori solamente il proprietario può dare le necessarie garanzie alle banche.

MAGNO MICHELE. Dichiaro di ritirare il mio primo emendamento, tendente a portare la durata dell'ammortamento da 5 a 30 anni, anche perché è stato respinto il precedente emendamento Miceli.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Vediamo ora l'altro emendamento, concernente la riduzione del tasso dell'1,50 per cento per le aziende diretto-coltivatrici alle quali si chiede anche di aggiungere i mezzadri, i coloni e compartecipanti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi: a questo punto vorrei dire che riesce estremamente difficile poter esprimere all'improvviso un parere su una materia così delicata, dato che si viene ad interferire nel campo bancario. Noi possiamo, è vero, apportare tutte le modificazioni che vogliamo a questa legge, ma corriamo il rischio di approvare delle norme che mentre sarebbero accolte con immenso piacere dai destinatari non avrebbero poi applicazione pratica, in quanto una cosa è la legge, un'altra sono le esigenze degli Istituti, che sono quelle che sono. Vorrei dire che non è possibile ridurre il tasso al di sotto dell'1,50 per cento in quanto in quello 1,50 per cento già sono anche comprese tutte le spese per oneri e servizi bancari. Nessun Istituto bancario si renderebbe responsabile

di fronte allo Stato dell'erogazione di queste somme senza un compenso inferiore.

MAGNO MICHELE. Ritiriamo questo emendamento ma insistiamo sull'altro da noi presentato.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non è contrario al terzo emendamento presentato dall'onorevole Magno.

VETRONE. Nel caso l'emendamento Magno venisse approvato si renderebbe necessario omogeneizzare la dizione attuale sostituendo alle parole: « aziende diretto-coltivatrici », le parole: « coltivatori diretti ».

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Vetrone della sua fondata osservazione di cui terremo debito conto.

Pongo in votazione l'articolo 6 con l'emendamento Magno.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 nel suo complesso:

« I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso è ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi ai coltivatori diretti, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.

I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste sulla gravità dei danni riportati dall'azienda e sull'ammontare del credito occorrente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Per la concessione, l'utilizzazione e il rimborso allo Stato delle anticipazioni di cui all'articolo 5 saranno apportate, mediante atti aggiuntivi, le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate in applicazione dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

I rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti integralmente a carico degli Istituti e degli Enti mutuanti.

Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 ».

La Commissione Finanze e tesoro, nell'esprimere il suo parere favorevole su questo provvedimento ha suggerito di modificare l'articolo 7 nel senso che « sia previsto che i rischi di ciascuna operazione di prestito siano sostenuti in parte anche dallo Stato ».

Risultano inoltre presentati a questo articolo i seguenti emendamenti:

« *Al secondo comma aggiungere le parole:* a meno che non si tratti di coltivatori diretti, mezzadri, coloni o compartecipanti, singoli o associati, nel quale caso tali rischi sono posti a carico dello Stato ».

MAGNO, AMICONI.

« *Al secondo comma sostituire le parole:* degli Istituti e degli Enti mutuanti, *con le parole:* dello Stato ».

CACCIATORE.

MAGNO MICHELE. La ragione del mio emendamento, agli onorevoli colleghi già nota, è questa: che i contadini non riescono ad avere i prestiti dalle banche, perché non hanno garanzie concrete da offrire. Se non interviene, quindi, la garanzia dello Stato, tutte le disposizioni di questo tipo vengono frustrate.

VETRONE. In una precedente legge, sul fondo di rotazione, fu affrontato il problema della garanzia da parte dello Stato per i coltivatori diretti e ne fu stabilita anche la percentuale. Si potrebbe far ricorso a quella norma.

MARENGHI. Ritengo che la portata di quella norma sia estremamente limitata nei confronti di categorie che preferiscono ricorrere ai contributi in quota capitale anziché ai prestiti non cumulabili.

L'articolazione della norma si dice dovrebbe esser fatta in modo analogo a quanto stabilito per la legge della montagna, introducendo la garanzia sussidiaria, per il 70 per cento, da parte della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. L'esperienza pratica ha dimostrato che questa garanzia sussidiaria non serve a niente, perché il 30 per cento del rischio resta sempre a carico degli istituti mutuanti, i quali, volendo coprire anche questo rischio, richiedono tutte le normali garanzie, come se il

rischio fosse integralmente a carico degli istituti stessi.

A me pare che per dei prestiti che andranno in grandissima maggioranza a favore di grandi e medie aziende non vale la pena di impegnare la garanzia sussidiaria della Cassa anche perché sorgerebbe l'esigenza di rimpinguarne i fondi per far fronte a questi ulteriori oneri. Non complichiamo le cose, tanto più che l'esperienza ha dimostrato che la garanzia al 70 per cento, ripeto, non serve a nulla.

MAGNO MICHELE. Allora diamola al 100 per cento questa garanzia. Anche la Commissione Finanze e tesoro ce lo suggerisce.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Eccoci d'improvviso di fronte ad un'altra proposta nuova e anche in questo caso è estremamente difficile pronunciare un giudizio immediato.

I precedenti nella nostra legislazione riguardano soprattutto il credito di miglioramento assistito da garanzia ipotecaria, come nel caso della legge della montagna: a parte le difficoltà di applicazione della norma – che credo non sia mai stata applicata – l'istituto di credito è assistito da garanzia ipotecaria e lo Stato può intervenire con garanzia sussidiaria per il 70 per cento.

Nel caso attuale si tratta di credito d'esercizio e quindi non vediamo, anche da un punto di vista di forma (e in questo la Commissione finanze e tesoro non ci aiuta), come si deve configurare l'intervento dello Stato.

Comunque, in mancanza di ogni suggerimento, non posso subito approntare una formulazione. D'altra parte, trattandosi di iscrivere una spesa maggiore a carico dello Stato, bisognerebbe indicare la copertura corrispondente e dovremmo richiedere conseguentemente il parere della Commissione bilancio a norma dell'articolo 81 della Costituzione.

Noi ci troviamo di fronte a una legge, la cui urgenza è stata tante volte sottolineata. Ci troviamo già di fronte alle scadenze delle cambiali agricole e il Ministro è dovuto intervenire presso la Banca d'Italia per una proroga. Data l'urgenza che si appalesa di ora in ora più manifesta, come facciamo a ritardare l'applicazione di questa legge proponendo istituti nuovi di complessa approvazione? Applichiamo intanto questa legge: se sorge il problema, potremo predisporre altri provvedimenti.

MICELI. Onorevoli colleghi, per la prima volta la Commissione finanze e tesoro – che molte volte è stata l'arbitra dei nostri lavori, perché ci siamo fermati dinanzi ai ritardi o ai suoi suggerimenti – viene incontro, unanime, alla richiesta di tutti: che almeno parzialmente lo Stato garantisca questi prestiti. L'onorevole sottosegretario propone di vanificare il parere della Commissione Finanze e tesoro e di andare avanti come nulla fosse!

Io mi richiamo all'esigenza della garanzia dei mutui ai coltivatori diretti da parte di un ente qualsiasi, se vogliamo che essi siano operanti.

Quando noi abbiamo ipotizzato che una parte dei mutui possa essere utilizzata dalle piccole aziende, è sorto il problema della garanzia, per cui ci è stato detto che sarebbe meglio lasciare i mutui solo alle grandi e medie aziende.

Ora la Commissione finanze e tesoro suggerisce una garanzia almeno parziale, che noi riteniamo si possa applicare ai coltivatori diretti, ma ecco che non si trova la formulazione.

Si aprono le cataratte, si dice che questa norma della garanzia è estremamente difficile, inapplicabile. Eppure basta fare una norma che suggerisca il principio d'una garanzia dello Stato per i coltivatori diretti, principio già espresso in altre leggi, per esempio proprio nella legge della montagna.

Ci si dice che simili norme si sono dimostrate inoperanti e siccome non siamo in condizione di stabilire oggi delle norme operanti, non dovremmo far niente. Al contrario, io dico che noi possiamo sancire in una legge-quadro il principio della garanzia totale dello Stato nei confronti dei coltivatori diretti e in base a questo discenderà l'esigenza da parte dello Stato e degli istituti bancari di trovare una forma operante. Se gettiamo alle ortiche il principio della garanzia ai coltivatori diretti, perderemo una preziosa occasione per fare cosa utile e per avviare a soluzione un vecchio, annoso problema.

PRESIDENTE. Questo è uno dei problemi più ampiamente dibattuti nella nostra Commissione e pertanto ne conosciamo le difficoltà. Per evitare una discussione interminabile, io proporrei di accantonare questo argomento, che potrà formare oggetto di altre iniziative legislative, e proseguire nell'esame del testo del disegno di legge governativo.

MICELI. Non sono d'accordo, noi insistiamo nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Allora discutiamo l'emendamento.

GORRIERI ERMANNO. Ricordo di essere intervenuto su questo argomento in sede di

discussione del « piano verde ». Ritengo che il problema della garanzia sussidiaria dei mutui concessi alle piccole aziende sia di capitale importanza, però non mi pare che valga la pena, di fronte all'urgenza di questo provvedimento, inoltrarci in una discussione che difficilmente potrà dare risultati utili se con essa dovremo limitarci ad enunciare un principio che – lo sappiamo in partenza – resterà senza applicazione. Perciò sono contrario all'emendamento.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Poiché ritengo che i contributi alle aziende contadine saranno di tale portata da coprire completamente il loro fabbisogno, e poiché il Governo nelle passate sedute si è impegnato a tradurre in legge il principio che con l'emendamento si vorrebbe introdurre in questo provvedimento, per questi motivi e per non ostacolare la rapida approvazione del disegno di legge, esprimo parere contrario all'emendamento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ho già detto per quali ragioni il Governo ritiene che, in questa occasione, il problema non possa essere risolto. Lo ripeto ancora una volta aggiungendo che esso potrà essere discusso e risolto in altra sede, data anche l'urgenza che abbiamo di approvare questa legge.

Confermo quanto ha già detto il Relatore, e cioè che noi riteniamo che, anche in sede di applicazione di questa legge, i crediti saranno erogati con criteri di notevole larghezza, per cui è da presumere che saranno sodisfatte le esigenze prospettate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 7.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore al secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Magno al secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nella formulazione originaria.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo ed ultimo comma dell'articolo 7.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli eventi di cui all'articolo 1 ovvero per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati. Possono anche essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le stesse disposizioni si applicano per il ripristino delle strade interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche ed impianti irrigui a servizio di più predii anche se non ricadenti in comprensori di bonifica ».

Gli onorevoli Marenghi e Gorrieri Ermanno hanno presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere al secondo comma il seguente:*

« Le opere di cui al comma precedente, se non ripristinate a totale carico dello Stato, sono ammesse ai contributi di cui all'articolo 1 della presente legge ».

GORRIERI ERMANNO. Questo emendamento mi è stato suggerito dalla ipotesi che, trattandosi di limitatissime opere di sistemazione o addirittura a causa di scarsezza di fondi, i proprietari interessati possano preferire il contributo dell'80 per cento.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Per quanto io lo ritenga superfluo, esprimo parere favorevole all'emendamento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento Gorrieri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con l'emendamento aggiuntivo Marenghi e Gorrieri Ermanno di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare agli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, il corrispettivo del contributo previsto per i lavori di scavo e rimozione di materiali alluvionali sterili, di aratura e risemina eseguiti, previa autorizzazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, su terreni di piccoli imprenditori agricoli, anche fuori dei rispettivi comprensori, nonché a rimborsare le somme

da essi corrisposte ai piccoli imprenditori che abbiano direttamente eseguito i lavori di cui sopra.

Le disposizioni che precedono si applicano anche per i lavori e le spese anteriori alla entrata in vigore della presente legge.

Le somme corrisposte agli Enti di riforma, a norma dei precedenti commi, saranno portate in detrazione del contributo di cui all'articolo 1.

Dai contributi è altresì detratto il prezzo delle sementi concesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per la rimessa a coltura dei terreni.

Gli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, che abbiano eseguito o eseguano, per conto e a richiesta degli assegnatari, le opere e gli acquisti di cui al primo comma del presente articolo, sono ammessi a fruire dei relativi contributi.

Gli Enti medesimi possono altresì essere ammessi a fruire, per conto degli assegnatari, del contributo per le anticipazioni colturali perdute di cui all'articolo 1, secondo comma ».

All'articolo 9 risultano presentati i seguenti emendamenti:

« *Tra il penultimo e l'ultimo comma aggiungere il seguente comma:*

« Ove gli acquisti siano stati eseguiti direttamente dagli assegnatari i contributi verranno corrisposti agli assegnatari stessi ».

CACCIATORE.

« *Sopprimere il quarto comma* ».

MAGNO.

DANIELE. Desidero un chiarimento, in mancanza del quale sarò costretto a presentare un emendamento soppressivo dell'intero articolo 9.

Infatti, mentre negli altri articoli si parla sempre di contributi che « possono essere concessi », nell'articolo 9, per la prima volta, viene data una disposizione tassativa al Ministero dell'agricoltura, perché versi agli Enti di riforma fondiaria determinati contributi.

Questa disposizione autorizza a presumere che gli Enti di riforma avranno senz'altro la precedenza nell'assegnazione concreta dei fondi. Ora, giacché lo stanziamento complessivo è limitato, vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se è in grado di farci conoscere l'importo dei lavori che gli Enti di riforma hanno già compiuto, compresi naturalmente i lavori eseguiti fuori dei rispettivi comprensori, dato che il rimborso è previsto anche per questi ultimi.

Desidero anche che mi sia chiarito perché l'autorizzazione al rimborso non è, come negli altri casi, limitata nel tempo.

In sostanza io vorrei l'assicurazione che, una volta effettuati i pagamenti agli Enti di riforma, rimarrà per le altre aziende la maggior parte della somma stanziata. Se così non fosse, questa legge dovrebbe considerarsi fatta ad esclusivo beneficio degli Enti di riforma.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Rispondo all'onorevole Daniele che, soprattutto in Calabria, in assenza della legge, c'è stata urgenza di intervenire. Gli Enti di riforma hanno eseguito le opere che sono previste dall'attuale legge, opere di ripristino dei terreni, per riparazioni, ecc.; quindi la liquidazione per il lavoro già eseguito con il concorso delle anticipazioni fatte agli assegnatari nell'ambito della predetta legge è avvenuta.

Questi interventi degli Enti di riforma non si aggiungono agli interventi previsti da questa legge, ma sono di integrazione e quindi non si possono verificare situazioni di favore nel senso che nello stabilire l'ammontare della spesa complessiva si è tenuto conto della situazione delle regioni colpite, compresa la Calabria: non vi è alcuna situazione di favore per queste zone, né si fa luogo ad alcun trattamento preferenziale.

DANIELE. Gli Enti di riforma potrebbero per loro conto rivolgersi agli assegnatari in modo da avere una somma di contributi, non una sottrazione di carichi dell'azienda. Vorrei inoltre una cifra indicativa per sapere l'importo dei lavori.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La cifra esatta non è sul momento a mia disposizione, ma essa non è eccessiva e comunque non turba l'intervento che deve essere effettuato.

PUCCI ERNESTO. L'intervento del Ministero è stato tempestivo e molto utile per consentire la risemina in una zona dove il seme a causa degli allagamenti si era disperso con doppio danno alle produzioni successive; il Ministero è intervenuto tramite gli Enti di riforma e ha dato ai contadini il grano da seme perché essi potessero seminare e l'occorrente per le concimazioni: quindi è opportuno e necessario che la norma in questione sia approvata.

FRANZO. Dagli interventi dell'onorevole Daniele e dalla risposta dell'onorevole Sottosegretario Sedati, abbiamo preso atto che gli Enti di Riforma hanno agito tempestivamente; ma io debbo richiamare, onorevoli col-

leghi, la vostra attenzione sul fatto che noi vogliamo fare una legge-quadro; ora poniamoci una domanda esplicita: vogliamo che in prosieguo di tempo gli Enti di riforma operino nei rispettivi comprensori con carattere di continuità o vogliamo soltanto legalizzare ciò che hanno fatto in questa occasione ?

A parer mio, giacché io ritengo fondata e valida la seconda ipotesi, questo articolo dovrebbe essere trasferito tra le norme transitorie.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con l'onorevole Franzo.

PRESIDENTE. Personalmente concordo anch'io con l'onorevole Franzo. Della sua osservazione sarà tenuto conto in sede di coordinamento.

Comunque pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 9.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Magno al quarto comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Cacciatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 9.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« All'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 654, sono aggiunti, dopo il primo comma, i commi seguenti: « Il Ministro delle finanze, in caso di eventi naturali, di carattere eccezionale, che abbiano causato la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario di fondi ubicati nei territori economicamente depressi di cui alle leggi 29 luglio 1957, n. 635, 10 agosto 1950, n. 646, 25 luglio 1952, n. 991, e successive integrazioni e modificazioni, può concedere lo sgravio delle imposte, delle sovraimposte e delle addizionali dell'anno delimitando, di concerto coi Ministeri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, le zone colpite. Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, con la collaborazione, ove occorra, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste ».

A questo articolo risulta presentato il seguente emendamento dell'onorevole Magno:

« *Aggiungere dopo le parole:* le zone colpite, *le parole:* per i coltivatori diretti tale sgravio viene concesso in tutti i casi in cui il danno risulta superiore al 25 per cento della produzione lorda vendibile, anche quando trattasi di fondi situati in territori non compresi nelle zone indicate nel precedente comma ».

Vi è, inoltre, il seguente emendamento aggiuntivo Gorrieri Ermanno-Marenghi:

« Lo sgravio di cui sopra potrà essere concesso, anche in territori diversi da quelli indicati, a favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, limitatamente alle quote di loro spettanza ».

Infine la II Commissione Affari interni, nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento, ha suggerito di « eliminare all'articolo 10 il trattamento di favore previsto per le zone depresse estendendo la norma a tutti gli altri territori colpiti da avversità atmosferiche o calamità naturali ».

MAGNO MICHELE. In sostanza i piccoli contadini delle zone diverse da quelle depresse, di cui alla legge, che hanno gli stessi bisogni dei contadini delle zone depresse, devono essere ammessi agli sgravi ivi previsti.

GORRIERI ERMANNO. La concessione dello sgravio non si deve intendere estesa ovunque, indipendentemente dalla delimitazione delle zone, che spetta ai Ministeri dell'agricoltura e del lavoro, ma limitatamente alle zone delimitate dai Ministeri e ritenute alluvionate; mi pare che con questa precisazione il nostro emendamento possa essere accolto perché il medesimo sgravio fiscale, in sostanza, per le quote di loro spettanza, deve essere esteso alle piccole aziende situate anche in zone non depresse, ma naturalmente sempre in zone delimitate dai due Ministeri, che abbiano perduto il cinquanta per cento dei prodotti.

Per quanto riguarda le zone riconosciute depresse ai fini dell'industrializzazione, dobbiamo precisare, sempre che tale emendamento sia accolto, che queste zone non devono ritenersi fra quelle ammesse a sgravi fiscali, perché questi sono destinati alle zone riconosciute come scarsamente industrializzate.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Propongo, accogliendo le istanze contenute nei due emendamenti e il parere della II Commissione, che il secondo comma dell'articolo 10 sia così mo-

dificato: « Il Ministro delle finanze, in caso di eventi naturali, di carattere eccezionale, che abbiano causato la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario dei fondi, è autorizzato a concedere lo sgravio delle imposte, delle sovrimposte e delle addizionali dell'anno delimitando, di concerto coi Ministeri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, le zone colpite ».

MICELI. La dizione proposta non mi sembra buona: infatti si potrebbe essere autorizzati e non valersi dell'autorizzazione. Se almeno lo sgravio fiscale (non parliamo di contributi) è considerato un diritto, che lo si sancisca chiaramente. Non riesco a capire il perché di queste reticenze.

PRESIDENTE. È una questione di tecnica legislativa; si tratta di una autorizzazione che viene data al funzionario.

GOMEZ D'AYALA. Ma ciò importa il riconoscimento agli uffici di un potere discrezionale; infatti è detto che essi possono o non possono concedere.

PRESIDENTE. Ma è il Ministro delle finanze che decide sulla base di un atto amministrativo.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 10 fino alle parole « di fondi ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal relatore delle parole « da ubicati » fino a « modificazioni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Gomez D'Ayala di sostituire le parole « è autorizzato a concedere » con la parola « concede ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 10 dalle parole « è autorizzato » fino alla fine.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10 nel suo complesso:

« All'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 654, sono aggiunti, dopo il primo comma, i commi seguenti:

« Il Ministro delle finanze, in caso di eventi naturali di carattere eccezionale, che abbiano causato la perdita di almeno la metà del prodotto ordinario dei fondi, è autorizzato a concedere lo sgravio delle imposte, delle sovrimposte e delle addizionali dell'anno delimitando, di concerto coi Ministri dell'interno, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, le zone colpite.

Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, con la collaborazione, ove occorra, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

« Alle province ed ai comuni, ai quali in conseguenza dello sgravio delle sovraimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario concesso in applicazione dell'articolo precedente, venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie, la Cassa depositi e prestiti è, per tale oggetto, autorizzata a concedere mutui, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni 30.

Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddette saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza per l'ottenimento di prestiti nello stesso anno.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 12 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato ».

La Commissione Finanze e tesoro ha condizionato il suo parere, favorevole al disegno di legge, all'approvazione del seguente emendamento:

« Alle provincie ed ai comuni i quali, in conseguenza dello sgravio delle sovraimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario concesso in applicazione dell'articolo precedente, si venissero a trovare in condizione di bilancio deficitario o di *deficit* correlativamente maggiorato, la Cassa depositi e prestiti è per tale oggetto autorizzata a concedere mutui per un periodo non inferiore agli anni 30 ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei mi si chiarisse il significato di « *deficit* correlativamente maggiorato ». Un comune può benissimo aumentare le spese e dire di conseguenza che il suo *deficit* è correlativamente maggiorato.

Un conto è dire che il mutuo viene concesso limitatamente alla quota corrispondente allo sgravio e un conto è dire che si può auto-

rizzare il comune o la provincia a contrarre mutui di questo tipo, che sono completamente ammortizzati dallo Stato, per *deficit* che derivano dall'applicazione di questi sgravi.

Non vi è, quindi, un nesso preciso e pertanto debbo esprimere qualche riserva sull'emendamento proposto, che, tuttavia, essendo contenuto in un parere vincolante, ritengo noi dobbiamo approvare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento suggerito dalla Commissione Finanze e tesoro al primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 11.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 11 nel suo complesso:

« Alle province ed ai comuni, i quali, in conseguenza dello sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario concesso in applicazione dell'articolo precedente, si venissero a trovare in condizioni di bilancio deficitario o di *deficit* correlativamente maggiorato, la Cassa depositi e prestiti è, per tale oggetto, autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta.

Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddette saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza per l'ottenimento di prestiti nello stesso anno.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

« Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 10 può essere accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposte e addizionali comunali e provinciali sui terreni.

Nelle stesse zone, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale potrà disporre la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.

I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione »

L'onorevole Pucci ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 12:

« È data facoltà al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone suddette sovvenzioni straordinarie da destinare – a mente dell'articolo 24, ultimo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1136 – al pagamento dei contributi di cui alle lettere *d*) e *c*) della stessa legge dovuti dai titolari di aziende diretto-coltivatrici ».

Gli onorevoli Magno, Amiconi e Grifone hanno presentato il seguente emendamento sullo stesso oggetto:

« I contributi per la previdenza e l'assistenza malattia dovuti dai coltivatori diretti che, in conseguenza di eventi naturali, abbiano subìto un danno superiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile per l'intera annata in cui il danno si è verificato, vengono versati, a spese dello Stato, dagli Enti comunali di assistenza ».

MAGNO MICHELE. Col nostro emendamento chiediamo che lo Stato, attraverso gli Enti comunali di assistenza, si sostituisca a quei coltivatori diretti i quali vengano a trovarsi in una situazione difficile e quindi nell'impossibilità di far fronte al pagamento dei contributi per la pensione e per l'assistenza malattia.

PUCCI ERNESTO. Il mio emendamento si limita ai contributi per l'assistenza malattia, sia perché la legge originaria prevede questa facoltà per gli E.C.A. e sia per mettere gli E.C.A. stessi più facilmente in condizione di provvedervi.

PRESIDENTE. La mia preoccupazione è soltanto di natura finanziaria: non vorrei che la legge venisse poi respinta perché carente dal punto di vista formale del finanziamento.

FRANZO. Penso che la preoccupazione potrebbe cadere aggiungendo, dopo le parole « di concedere agli E.C.A. » le altre « dal fondo di solidarietà nazionale », e ciò perché ogni provincia ha una rilevante somma a sua disposizione.

PUCCI ERNESTO. Insisterei perché sia lasciata la mia formulazione, a causa della diversità della destinazione...

MAGNO MICHELE. Se l'emendamento Pucci viene accolto senza modificazioni rinunciamo al nostro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 con l'emendamento aggiuntivo Pucci, di cui ho dato dianzi lettura, fatto proprio anche dall'onorevole Magno.

(*È approvato*).

Dobbiamo ora prendere in esame una serie di emendamenti presentati come articoli aggiuntivi da collocarsi fra gli attuali articoli 10, 11 e 12:

ART. 11-*bis*.

« Nelle stesse zone le aziende diretto-coltivatrici, che abbiano subìto una perdita non inferiore al 25 per cento della produzione lorda vendibile, sono esonerate dai contributi agricoli unificati relativamente all'annata in cui il danno si è verificato ».

GOMEZ D'AYALA, MAGNO, GRIFONE, AMICONI.

La questione proposta non è una questione di competenza della nostra Commissione, a mio avviso.

MICELI. La Commissione Agricoltura in sede legislativa ha competenza pari a quella dell'Aula.

PRESIDENTE. Dobbiamo sentire il parere della Commissione Lavoro.

FRANZO. Siamo tutti concordi sull'opportunità di ridurre i contributi unificati per i coltivatori diretti, ma il problema è un altro: è questa la sede più adatta per trattare la questione? Sono del parere di limitarci per ora, ad un ordine del giorno.

GOMEZ D'AYALA. L'onorevole Franzo sembra affermare il principio che questa non è la sede adatta alla questione in esame: ma ogni qualvolta non si vuole affrontare qualche questione, si solleva l'impedimento della sede adatta.

Con l'articolo 10 siamo intervenuti sulla finanza dello Stato, autorizzando uno sgravio delle imposte, con il secondo comma dell'articolo 12 abbiamo deliberato una sospensione dei contributi agricoli unificati: ora perché, io mi domando, unicamente per assicurare ai coltivatori diretti un beneficio nella materia dei contributi agricoli unificati, dobbiamo fare una questione di competenza di questa sede?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento per la mancata indicazione della copertura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*bis* presentato dall'onorevole Gomez D'Ayala.

(*Non è approvato*).

Sono ora da esaminare due articoli aggiuntivi proposti rispettivamente dagli onorevoli De Leonardis e Magno-Amiconi e che si riferiscono ambedue ai consorzi di bonifica:

« Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare i consorzi di bonifica a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo, per non oltre tre rate consecutive, a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione.

Ai consorzi i quali, in conseguenza dello sgravio suddetto, venissero a mancare i mezzi necessari per far fronte alle spese ordinarie di manutenzione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui, nei limiti dell'importo delle rate suddette, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge ».

Dell'emendamento Magno-Amiconi soltanto la prima parte si riferisce al problema in questione. Do lettura, tuttavia, dell'intero emendamento Magno:

« Nelle zone di cui all'articolo precedente è concesso, per l'annata in cui il danno si è verificato, sempre che tale danno non risulti inferiore al 40 per cento della produzione lorda vendibile: *a*) lo sgravio dei contributi di bonifica a favore dei coltivatori diretti; *b*) il riporto a nuovo delle rimanenti rate delle quote di riscatto della proprietà della terra, dovute dagli assegnatari degli Enti di riforma, dai concessionari dell'Opera nazionale combattenti, dai contadini acquirenti di terra in applicazione delle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina ».

MAGNO, AMICONI.

Abbiniamo, quindi, nella medesima discussione, l'articolo aggiuntivo De Leonardis, presentato come articolo 10-*bis* e la lettera *a*) dell'articolo aggiuntivo Magno presentato come articolo 11-*ter*.

MAGNO MICHELE. Sulla prima parte dell'emendamento De Leonardis non siamo d'accordo, perché i consorzi di bonifica si devono mantenere da sé. I proprietari hanno notevoli benefici attraverso i consorzi e quindi non si deve parlare di sgravio o sospensione in senso indiscriminato, ma solo nei confronti dei coltivatori diretti.

Siamo invece d'accordo sull'ultima parte dell'emendamento De Leonardis circa l'intervento del Ministero dell'agricoltura per la copertura degli agricoltori in caso di difficoltà.

Per altro insistiamo sul nostro emendamento.

Poiché i contributi di bonifica vengono pagati anche dai proprietari assenteisti i quali quando si tratta di avversità atmosferiche non subiscono in sostanza alcun danno, non vedo perché si debba fare un regalo a questa gente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra che l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole De Leonardis, non essendo limitato ai soli coltivatori diretti, sia più ampio.

MAGNO MICHELE. Aggiungiamo allora, dopo le parole: « iscritti a ruolo », le parole: « ai proprietari conduttori o coltivatori ».

MICELI. È giusto; altrimenti il tutto si risolve in un regalo per i proprietari assenteisti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per quanto riguarda l'emendamento De Leonardis, secondo me si tratta di una innovazione che turba il principio organizzatore della legge, non essendo tale innovazione prevista dalla legge stessa. Tuttavia, poiché il problema sollevato ha indubbiamente un suo rilievo, non mi oppongo all'approvazione dell'emendamento. È chiaro altresì che qualora si volessero fare ulteriori distinzioni e classificazioni, quali quelle proposte dall'onorevole Magno, il Governo dovrebbe esprimere parere contrario, così come esprime parere contrario all'emendamento Magno-Amiconi.

MICELI. Queste parole rivelano chiaramente il volto di classe del Governo. Nel caso specifico si tratta di un emendamento che farebbe risparmiare qualcosa perché esclude i proprietari non conduttori e coltivatori, ma il Governo si oppone ugualmente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo aggiuntivo De Leonardis dalle parole: « nelle zone », fino alle parole: « iscritti a ruolo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Magno così formulato: « ai proprietari conduttori o coltivatori ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'emendamento De Leonardis.

(*È approvato*).

La collocazione più opportuna di questo articolo aggiuntivo sarà studiata, com'è naturale, in sede di coordinamento.

Vi è ora da discutere la lettera *b*) dell'emendamento Magno di cui do nuovamente lettura:

« *b*) è concesso il riporto a nuovo sulle rimanenti rate delle quote di riscatto della proprietà della terra dovute dagli assegnatari degli Enti di riforma, dai concessionari dell'opera nazionale combattenti e dai contadini acquirenti di terra in applicazione della legge per la formazione della piccola proprietà contadina ».

Propongo di associare la discussione di questo emendamento con la discussione di un altro articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Gorrieri Ermanno e Marenghi. Ne do lettura:

« Per i mutui concessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono in ammortamento alla data della presente legge, sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14, i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo, e che venga prorogato di altrettante semestralità il mutuo in essere. In tal caso si applicheranno le disposizioni dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1957, n. 595 ».

GORRIERI ERMANNO. Questo emendamento è proprio come un comma aggiuntivo all'articolo 14, che prevede già delle ratizzazioni e dovrebbe essere collocato in modo che possa essere applicato ai mutui concessi per la formazione della piccola proprietà contadina, ai quali l'onorevole Magno si riferisce. Eventualmente, bisognerebbe aggiungere un comma il quale dica che le disposizioni si applicano anche per le quote di riscatto degli assegnatari. In sostanza, è il riporto, in questa legge, di precedenti disposizioni contenute in altre leggi analoghe.

MICELI. Vorrei pregare l'onorevole Gorrieri di accogliere in modo esplicito nel suo emendamento il concetto contenuto nell'emendamento Magno. Infatti l'onorevole Gorrieri si riferisce ad istituti di credito agrario di miglioramento, che hanno concesso mutui di miglioramento, e solo con molta buona volontà, contrariamente a quanto egli sostiene, potrebbero intendersi compresi implicitamente nel suo emendamento i mutui per la formazione della piccola proprietà contadina.

Perciò io penso che sarebbe opportuno stabilirlo chiaramente.

C'è tuttavia qualcosa che in ogni caso rimane esclusa, perché l'istituto di credito per il miglioramento non c'entra affatto, ed è il rapporto fra assegnatario dell'ente di riforma e l'Ente di riforma stesso, per le rate-terra.

GORRIERI ERMANNO. Ho già detto che si può aggiungere un comma esplicativo.

MICELI. Allora siamo d'accordo e, così stando le cose, penso che i due emendamenti possono anche fondersi.

DE LEONARDIS, *Relatore*. In questo caso la discussione si può fare in sede di articolo 14.

MAGNO MICHELE. Sono anch'io d'accordo.

GORRIERI ERMANNO. Non ho difficoltà; si tratta soltanto di formulare bene l'emendamento.

PRESIDENTE. Noi abbiamo un articolo 14 che prevede una rateizzazione in non più di 5 annualità dei prestiti agrari; la proposta Gorrieri si riferisce ai mutui garantiti da ipoteca: sono certamente materie collegate, ma non v'è dubbio che sono anche diverse. Altrettanto evidente è che l'emendamento Magno, pur potendosi collegare all'emendamento Gorrieri, riguarda tuttavia un'altra cosa. Io sarei del parere di esaminare bene la questione dei mutui.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Io non sono in grado di esprimermi, perché mi pare che occorrerebbe modificare tutti i rapporti tra i mutuatari e gli enti che hanno concesso il mutuo, con conseguente rinnovo di ipoteche, ecc...

GORRIERI ERMANNO. Non è così. La precedente legge del 1957 prevede l'annotazione a margine delle formule ipotecarie di trascrizione di questo eventuale spostamento del piano di ammortamento. Perciò, la norma è di facilissima applicazione, perché le rate vengono portate in coda al piano di ammortamento.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Se la spiegazione data dall'onorevole Gorrieri è esatta, mi dichiaro senz'altro favorevole.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei sapere dall'onorevole Gorrieri quale effetto avrà la riliquidazione per quei mutui assistiti da contributi statali.

GORRIERI ERMANNO. L'articolo 7 della legge del 1957 è chiaro su questo punto: basta ricalcolare il piano di ammortamento, gravandolo degli interessi derivanti dalla posticipazione. Se questa norma è stata già applicata in altra legge, è evidente che non dovrebbero esservi difficoltà. Mi posso fare io stesso carico di formulare in modo nuovo l'emendamento Magno e di aggiungerlo al mio.

PRESIDENTE. L'onorevole Gorrieri ha formulato un articolo aggiuntivo che comprende sia l'emendamento da lui presentato, sia quello presentato dall'onorevole Magno. Ne do lettura:

« Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono in ammortamento alla data della presente legge, sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 15, i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e in quello successivo, e che venga prorogato di altrettante semestralità il mutuo in essere. In tale caso si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

La stessa agevolazione possono chiedere gli assegnatari di terre in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, nonché i coltivatori diretti che hanno acquistato i fondi dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina o dall'Opera Nazionale Combattenti, per le rate di riscatto o di ammortamento dovute a pagamento del prezzo dei terreni ».

Lo pongo in votazione, con riserva di collocarlo nella sede più adatta in sede di coordinamento.

(*È approvato*).

A questo punto, considerato che si è già in parte iniziata la discussione dell'articolo 14, al quale l'emendamento Gorrieri-Magno si riferisce, propongo di esaurirla, accantonando l'esame dell'articolo aggiuntivo 12-*quater*, presentato dagli onorevoli Magno e Amiconi, dell'articolo aggiuntivo 12-*bis*, presentato dall'onorevole Gomez D'Ayala e dell'articolo 13 del disegno di legge con gli emendamenti relativi.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 14:

« Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a rateizzare, per una sola volta ed in non più di 5 annualità o di 10 semestralità uguali, comprensive di capitale ed interessi, le esposizioni in essere

alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti concessi con proprie disponibilità a termini dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 30 aprile 1960.

La rateizzazione di cui al precedente comma può essere concessa agli agricoltori, singoli od associati, con preferenza a coltivatori diretti e loro cooperative, le cui aziende abbiano subìto, durante l'ultimo triennio, gravi danni alle colture ed ai prodotti a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche.

Sui prestiti quinquennali concessi ai sensi del primo comma a favore di aziende agricole ricadenti nelle zone che saranno delimitate ai sensi della presente legge, potrà essere accordato – nei limiti dell'autorizzazione di cui alla lettera *a*) del secondo comma del successivo articolo 17 – un contributo dello Stato non superiore al 3 per cento costante per 5 anni, in modo da ridurre al 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie.

Detto contributo sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze semestrali anticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ciascun anno a decorrere dal 1° ottobre 1960 – data alla quale saranno riportati i debiti da rateizzare al lordo degli interessi maturati a tale data – sulla base di elenchi prodotti dagli Istituti ed Enti mutuanti, restando gli Istituti ed Enti medesimi, responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi previsti dalla presente legge ».

All'articolo 14 il Relatore, onorevole De Leonardis, ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il terzo e quarto comma con i seguenti:*

« Sui prestiti ratizzati ai sensi del primo comma a favore di aziende agricole ricadenti nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, potrà essere accordato, nei limiti dell'autorizzazione di cui alla lettera *a*) del secondo comma del successivo articolo 16, un contributo dello Stato non superiore al 3 per cento annuo costante, in modo da ridurre al 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie.

« Detto contributo sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze annuali o semestrali anticipate, rispettivamente il 1° ottobre o il 1° ottobre e il 1° aprile di ciascun anno a decorrere dal 1° ottobre 1960 – data alla quale saranno riportati i debiti da ratizzare al lordo degli interessi maturati a tale data – sulla base di elenchi prodotti dagli Istituti ed Enti mutuanti, restando gli Istituti ed Enti medesimi, responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi previsti dalla presente legge.

« La ratizzazione di cui al primo comma può essere concessa, nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, anche per le esposizioni relative a prestiti di esercizio erogati con fondi di anticipazioni dello Stato ai termini delle leggi 25 luglio 1952, n. 949, capo III – e successive modificazioni, 25 luglio 1957, n. 595, titolo III – e successive modificazioni, 8 agosto 1957, n. 777, alle stesse condizioni e modalità stabilite dalle leggi medesime, dai relativi regolamenti di attuazione, nonché dalle rispettive convenzioni stipulate con gli Istituti ed Enti interessati ».

VETRONE. Io faccio una differenza fra le zone danneggiate e le zone indicate dall'emendamento dell'onorevole De Leonardis.

Esso dice: « La rateizzazione di cui al primo comma può essere concessa nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge ».

In tal caso potrebbero essere concesse a tutti le provvidenze previste per le sole zone danneggiate.

DE LEONARDIS, *Relatore*. La legge quando delimita le zone le comprende tutte.

VETRONE. Non le comprende tutte, perché chi non ha avuto danni non può avere delle provvidenze. Occorre distinguere nell'ambito delle zone danneggiate chi ha subìto danni e chi non ne ha subìti.

MICELI. Il secondo comma dell'articolo 14 lo precisa.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha ragione: il secondo comma precisa a chi debbono essere concesse le provvidenze.

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 14.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo De Leonardis, degli altri due commi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14 nel suo complesso:

« Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a ratizzare, per una sola volta ed in non più di 5 annualità o di 10 semestralità uguali, comprensive di

capitale ed interessi, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti concessi con proprie disponibilità a termini dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 30 aprile 1960.

La rateizzazione di cui al precedente comma può essere concessa agli agricoltori, singoli od associati, con preferenza a coltivatori diretti e loro cooperative, le cui aziende abbiano subìto, durante l'ultimo triennio, gravi danni alle colture ed ai prodotti a seguito di calamità naturali od avversità atmosferiche.

Sui prestiti ratizzati ai sensi del primo comma a favore di aziende agricole ricadenti nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, potrà essere accordato, nei limiti della autorizzazione di cui alla lettera *a*) del secondo comma del successivo articolo 16, un contributo dello Stato non superiore al 3 per cento annuo costante in modo da ridurre al 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie.

Detto contributo sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze annuali o semestrali anticipate, rispettivamente il primo ottobre o il primo ottobre e il primo aprile di ciascun anno a decorrere dal 1° ottobre 1960 – data alla quale saranno riporati i debiti da ratizzare al lordo degli interessi maturati a tale data – sulla base di elenchi prodotti dagli Istituti ed Enti mutuanti, restando gli Istituti ed Enti medesimi, responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi previsti dalla presente legge.

La ratizzazione di cui al primo comma può essere concessa, nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, anche per le esposizioni relative a prestiti di esercizio erogati con fondi di anticipazioni dello Stato ai termini delle leggi 25 luglio 1952, n. 949, capo III – e successive modificazioni, 25 luglio 1957, n. 595, titolo III – e successive modificazioni, 8 agosto 1957, n. 777, ale stesse condizioni e modalità stabilite dalle leggi medesime, dai relativi regolamenti di attuazione, nonché dalle rispettive convenzioni stipulate con gli Istituti ed Enti interessati ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Come avevo anticipato, gli onorevoli Gomez D'Ayala, Magno, Grifone ed Amiconi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo, provvisoriamente numerato come articolo 12-*bis*:

« Le Commissioni tecniche provinciali per l'equo fitto determineranno, nella misura dal 25 al 50 per cento, salva l'applicazione dell'articolo corrispondente del codice civile, le riduzioni dei canoni di affitto dei fondi rustici relativamente alle zone danneggiate.

I canoni d'affitto dei fondi compresi nelle zone di cui all'articolo 1 sono ridotti nella misura determinata dalla Commissione tecnica provinciale.

In caso di controversia, la sezione specializzata di cui alla legge 18 ottobre 1948, n. 1140, e successive modificazioni e integrazioni, applicherà la riduzione di cui ai precedenti commi.

Nelle stesse zone le quote di riparto dei prodotti di spettanza del concedente sono ridotte in misura del 40 per cento a favore dei mezzadri, coloni e compartecipanti ».

GOMEZ D'AYALA. La materia trattata in questo emendamento è abbastanza difficile, ma è anche oggetto di discussione da parte nostra da diverso tempo.

Nel 1957 presentammo una proposta di legge che doveva rappresentare una cosa a carattere permanente, una legge-quadro, come direbbe l'onorevole Sottosegretario, ma che in effetti presentava qualche lacuna. L'Associazione coltivatori diretti, infatti, in risposta presentò un'altra proposta che, secondo le affermazioni del presentatore, doveva servire a colmare una lacuna nella quale si era incorsi nell'approvazione delle norme riguardanti le zone danneggiate da alluvioni o da altre calamità naturali. Quella proposta di legge fu approvata appunto per colmare la lacuna suddetta.

Ora ci troviamo, onorevoli colleghi, di fronte ad una situazione analoga. Perché non regolarci allo stesso modo? Fare una legge-quadro e non voler risolvere questo aspetto del problema mi pare una cosa veramente assurda. Bisogna tenere presente inoltre che, quando noi attraverso l'emendamento De Leonardis facciamo risparmiare i contributi di bonifica ai grossi proprietari, mi pare logico imporre ad essi per lo meno una contropartita!

DE LEONARDIS, *Relatore*. Onorevole Gomez D'Ayala, una proposta di legge *ad hoc* è stata da noi recentemente presentata.

GOMEZ D'AYALA. Ella, onorevole De Leonardis, si riferisce forse a quella proposta di legge di cui ha già parlato l'onorevole Franzo?

DE LEONARDIS, *Relatore*. No, onorevole Gomez D'Ayala, si tratta di una proposta di legge che è stata presentata proprio ieri alla Camera.

PRESIDENTE. Mi sembra, onorevoli colleghi, che l'argomento dell'equo canone, per la difficoltà che esso presenta, debba essere discusso profondamente. Io posso impegnarmi a porre l'argomento all'ordine del giorno dei nostri lavori alla ripresa dell'attività della Camera, dopo il periodo di ferie, considerato che, come osserva l'onorevole De Leonardis, una proposta di legge su questo specifico argomento è stata recentissimamente presentata.

GOMEZ D'AYALA. Signor Presidente, se esiste argomento urgente, è proprio quello dell'equo canone poiché fra 15-30 giorni i canoni scadranno.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Onorevole Gomez D'Ayala, abbiamo preferito presentare la nostra proposta di legge per non incorrere in quei famosi ricorsi alla Corte costituzionale che anche ella ha interesse ad evitare.

GOMEZ D'AYALA. Non si corre questo pericolo, onorevole relatore: con l'emendamento da noi proposto, infatti, in sostanza si riproduce una legge già approvata, già entrata in vigore e che non ha suscitato inconveniente alcuno.

PRESIDENTE. Penso che sarebbe meglio, onorevoli colleghi, rinviare la discussione di questo particolare argomento, che va approfondito.

GOMEZ D'AYALA. Signor Presidente, l'abbiamo approfondito diverse volte! Sull'argomento esiste già una legge da noi stessi modificata.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, mi sembra che la materia trattata dall'emendamento Gomez D'Ayala sia completamente diversa da quella del provvedimento che stiamo esaminando. Per questo motivo penso che essa dovrà essere presa in esame con altro provvedimento. Se noi introducessimo nel provvedimento che stiamo esaminando tutto quanto ci passa per la mente, faremmo un vero calderone senza alcun criterio logico. Non ritengo quindi sia questa la sede più opportuna.

PRESIDENTE. Onorevole Gomez D'Ayala, insiste per la votazione del suo emendamento?

GOMEZ D'AYALA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12-*bis* Gomez D'Ayala ed altri.

(*Non è approvato*).

Come avevo preannunciato gli onorevoli Magno ed Amiconi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo provvisoriamente numerato dai proponenti col n. 12-*quater*:

« Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli o associati, che nell'annata agraria 1959-60, in conseguenza di eventi naturali, abbiano subìto un danno superiore al 50 per cento della produzione lorda vendibile, a spese dello Stato sono assegnati gratuitamente i semi e i concimi occorrenti per le nuove semine ».

Questo emendamento mi sembra superato avendo noi approvato già l'articolo 11 che contiene una disposizione analoga. Vorrei pregarla, onorevole Magno, di non insistere per non creare difficoltà superflue.

MAGNO MICHELE. Non insisto, signor Presidente: ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 15, rammentando ancora agli onorevoli colleghi che abbiamo accantonato momentaneamente l'esame dell'articolo 13:

« Per l'accertamento delle condizioni cui è subordinata la concessione prevista al precedente articolo 14, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, ove richiesti, rilasceranno apposite attestazioni.

Alle provvidenze previste dal citato articolo 14 potranno essere ammessi anche i prestiti la cui scadenza sia stata prorogata a termini del secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed in applicazione di provvedimenti emanati ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge.

Ciascuna annualità o semestralità di rimborso degli importi ratizzati è garantita dai privilegi contemplati dagli articoli 8, 9, 10 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

La tassa di bollo sulle cambiali agrarie, rilasciate a termini della presente legge, è ridotta alla misura fissa del 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire indipendentemente dalla loro scadenza e dalla durata delle operazioni.

Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicabili le norme previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni ».

A questo articolo il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo costituito dai seguenti due commi

da inserire fra il terzo ed il quarto comma dell'articolo nella sua formulazione attuale:

« In deroga alle norme vigenti, i privilegi legali che assistono le operazioni autorizzate a termine della presente legge hanno collocazione anteriore rispetto a quelli costituiti, in epoca successiva, a garanzia di prestiti posti in essere per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni. Il titolo di poziorità ai fini della collocazione dei privilegi è dato dalla data di iscrizione degli stessi nello schedario regionale istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento alla legge sul credito agrario approvata con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli istituti speciali di credito agrario sono tenuti ad effettuare le occorrenti annotazioni allo schedario predetto nel giorno stesso di ricezione della lettera raccomandata di comunicazione di avvenuto perfezionamento della operazione, compilata a cura dell'istituto od ente sovventore ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se gli istituti di credito che hanno concesso la rateizzazione quinquennale di questi prestiti sapessero che negli anni successivi possono essere assunti altri crediti di esercizio, sarebbero portati a non concedere dilazione, a meno che non venisse dato all'operazione di differimento del pagamento un carattere di ufficialità; ciò per far sì che l'istituto che l'ha concesso possa sentirsi garantito rispetto agli altri istituti di credito. Diversamente la loro operazione non risulterebbe da nessun atto esterno. In sostanza vogliono che gli altri istituti bancari i quali negli anni successivi possono concedere crediti ordinari, sappiano che essi hanno già acquisito questo privilegio. L'emendamento da me proposto tende proprio a cautelare il buon andamento di tali operazioni fissando il diritto di priorità di questi istituti rispetto agli altri che possono successivamente concedere altri crediti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15 nel suo complesso:

« Per l'accertamento delle condizioni cui è subordinata la concessione prevista al precedente articolo 14, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, ove richiesti, rilasceranno apposite attestazioni.

Alle provvidenze previste dal citato articolo 14 potranno essere ammessi anche i prestiti la cui scadenza sia stata prorogata a termini del secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed in applicazione di provvedimenti emanati ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge.

Ciascuna annualità o semestralità di rimborso degli importi ratizzati è garantita dai privilegi contemplati dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga alle norme vigenti, i privilegi legali che assistono le operazioni autorizzate a termini della presente legge hanno collocazione anteriore rispetto a quelli costituiti, in epoca successiva, a garanzia di prestiti posti in essere per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni. Il titolo di poziorità ai fini della collocazione dei privilegi è costituito dalla data d'iscrizione degli stessi nello schedario regionale istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Istituti speciali di credito agrario sono tenuti ad effettuare le occorrenti annotazioni allo schedario predetto nel giorno stesso di ricezione della lettera raccomandata di comunicazione di avvenuto perfezionamento dell'operazione, compilata a cura dell'Istituto od Ente sovventore.

La tassa di bollo sulle cambiali agrarie, rilasciate a termini della presente legge, è ridotta alla misura fissa del 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire indipendentemente dalla loro scadenza o dalla durata delle operazioni.

Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicate le norme previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

Le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell'articolo 10, e verificatisi dopo il settembre

1958 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

La delimitazione delle zone tiene luogo delle verifiche.

Sono ridotte alla metà l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria per gli acquisti e per i contratti di appalto relativi agli investimenti e alle opere previste dalla presente legge».

FRANZO. Faccio presente agli onorevoli colleghi che quest'articolo necessita di un opportuno coordinamento in quanto non si può conservare la dizione « dopo il settembre 1958 » quando nel primo articolo l'abbiamo modificata nel senso che gli eventi vanno presi in considerazione se accaduti « a partire dal giugno 1958 ».

PRESIDENTE. Ritengo che la Commissione sia concorde nel considerare fondato il rilievo dell'onorevole Franzo che sarà tenuto presente in sede di coordinamento.

Pongo in votazione l'articolo 16.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 13 in precedenza accantonato.

« Nel caso in cui stabilimenti industriali danneggiati o distrutti dagli eventi straordinari riconosciuti come pubbliche calamità ai sensi della legge 13 febbraio 1952, n. 50, siano localizzati nei territori indicati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, e appartengano ad imprese che hanno stipulato contratti di mutuo a medio termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni dei contratti stessi possono essere modificate mediante l'applicazione del tasso di interesse e della durata previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, fermo restando il termine di decorrenza dei contratti di mutuo.

Le modificazioni delle clausole dei contratti in corso sopra contemplati possono essere adottate anche dagli istituti mutuanti non compresi tra quelli abilitati alla concessione di finanziamenti ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623.

Nei confronti degli Istituti di credito autorizzati alla concessione dei finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e agli altri Istituti menzionati nel secondo comma del presente articolo, per consentire le modificazioni contrattuali di cui al primo comma, si applica l'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

All'articolo 13 sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi:

« Ai titolari delle piccole aziende commerciali ed industriali, distrutte o danneggiate, è esteso l'indennizzo di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938 ».

CASSIANI.

« Ai venditori ambulanti, ai commercianti, ai sinistrati bisognosi, i quali abbiano subìto perdite o danni di masserizie, o suppellettili o scorte alimentari, sarà corrisposto un indennizzo destinato alla ricostituzione dell'efficienza produttiva dell'azienda ».

PRINCIPE, MANCINI, CACCIATORE.

« Ai titolari di piccole aziende commerciali e industriali, distrutte o danneggiate, ai sinistrati bisognosi, i quali abbiano subìto perdite o danni in masserizie, suppellettili o scorte alimentari, è esteso l'indennizzo di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938 ».

ROFFI.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Gli onorevoli Cassiani, Principe e Roffi hanno presentato distintamente tre emendamenti all'articolo 13 che in sostanza riguardano la stessa materia.

Come si vede, onorevoli colleghi, gli emendamenti sono molto simili, per cui ritengo sia bene unificarli nella seguente formulazione che ha ricevuto l'approvazione preventiva, in linea privata, del Sottosegretario all'industria, onorevole Micheli, per quanto riguarda la copertura finanziaria che fa carico al capitolo 136 aggiunto dello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio: « Nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ai titolari delle piccole aziende commerciali e alle aziende di artigiani e di venditori ambulanti a posto fisso, distrutte o danneggiate, è esteso l'indennizzo di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, da destinarsi alla ricostruzione dell'efficienza produttiva delle aziende.

Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente, autorizzata nella misura di lire 100 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 e alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio ».

FRANZO. Ritengo che questa norma debba rientrare nelle norme transitorie.

ROFFI. Mi sembra che il mio emendamento precisi meglio le richieste. Non è questione di produttività, questa; vi sono persone che, abitando al piano terreno, hanno visto portar via tutti i loro averi dall'acqua. Non vedo perché a questa povera gente non si debba dar niente, per il fatto che si vogliono escludere i sinistrati.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Insisto nella preghiera rivolta agli onorevoli colleghi di aderire all'approvazione dell'emendamento di cui ho dato poc'anzi lettura in quanto la sua formulazione è comprensiva delle richieste avanzate nei tre diversi emendamenti ed anche perché su di esso il Ministero dell'industria, come ho già detto, ha espresso parere favorevole. Sarei grato agli onorevoli Principe e Roffi se non insistessero sulla questione dei sinistrati bisognosi.

PRINCIPE. Ma quello dei sinistrati bisognosi è un problema importante.

ROFFI. E chi ci pensa ai sinistrati bisognosi?

DE LEONARDIS, *Relatore*. La finalità della legge non è rappresentata dalla pubblica assistenza, che viene praticata dal Ministero dell'interno, ma consiste nel mettere le piccole aziende in grado di riprendere la loro attività. In questo spirito, prego gli onorevoli colleghi di aderire al mio emendamento.

PRINCIPE. Aderisco all'invito del Relatore ma desidero far osservare al Relatore che, oltre ai titolari delle piccole e medie aziende commerciali, sarebbe opportuno aggiungere le piccole e medie aziende industriali.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Queste ultime sono previste nell'articolo 13.

ROFFI. Mi associo all'onorevole Principe, con l'auspicio che ai sinistrati provveda direttamente il Ministero dell'interno.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Questo è logicamente prevedibile.

CASSIANI. Ritiro anch'io il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo De Leonardis che riassume le istanze contenute nei tre emendamenti Principe, Cassiani e Roffi:

« Nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, alle piccole aziende commerciali e alle aziende di artigiani e di venditori ambulanti a posto fisso, distrutte o danneggiate, è esteso l'indennizzo di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, da destinarsi alla ricostituzione dell'efficienza produttiva delle aziende.

Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente, autorizzata nella misura di lire 100 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 e alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio. »

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

« Per attuare gli interventi di cui al titolo I della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi così ripartiti:

a) per la concessione dei contributi ed i rimborsi di cui agli articoli 1 e 9 . .	L. 5.000 milioni
b) per le anticipazioni di cui all'articolo 5 . . .	» 1.000 »
c) per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di interesse collettivo, nonché per il pagamento delle spese di studio e di progettazione	» 2.000 »
d) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana e per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per il pagamento delle relative spese di studio e di progettazione	» 1.000 »

Per attuare gli interventi di cui al titolo II sono autorizzate le spese:

a) per la concessione del contributo sui prestiti di cui agli articoli 14 e 15: lire 3 miliardi in ragione di lire 600 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65;

b) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province ed ai comuni a norma dell'articolo 11, primo comma: lire 3 miliardi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1989-90.

Alla spesa di lire 9 miliardi, di cui al primo comma del presente articolo, per

l'esercizio finanziario 1959-60 si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento di variazione al bilancio 1959-60.

Alla spesa di cui alla lettera *a*) del secondo comma del presente articolo si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1960-61:

1°) mediante la riduzione di lire 350 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;

2°) mediante la riduzione di lire 180 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 e 9, lettera *c*), della legge 1° febbraio 1956, n. 53, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;

3°) mediante la riduzione di lire 70 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 6 e 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61.

Alla spesa di cui alla lettera *b*) del secondo comma del presente articolo si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge ....., n. ..., riguardante l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 13 fa carico al fondo previsto dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, si era rimasti d'intesa di non pregiudicare le caratteristiche di « legge-quadro » del provvedimento e di non convertire, perciò, i vari « possono essere » in « sono »; ma si era convenuto anche di destinare tutte le provvidenze disposte con questa legge ai danneggiati dalle recenti calamità.

A tal proposito il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 17:

« I contributi e le agevolazioni creditizie e fiscali saranno concesse, entro i limiti e con le modalità di cui ai precedenti articoli, ai danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche verificatesi dal giugno 1958 fino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il Relatore, onorevole De Leonardis, inoltre, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo della lettera *b*) del secondo comma:

« *b*) Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle provincie, ai comuni ed ai consorzi di bonifica a norma degli articoli 10-*bis* ed 11, primo comma: lire 3.000.000.000 in ragione di lire cento milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1989-90 ».

L'onorevole Miceli, infine, propone di collocare l'aggettivo « prima » davanti alle parole: « spesa complessiva » del primo comma e di modificare nello stesso senso gli altri commi dell'articolo.

MICELI. Onorevoli colleghi, questa legge doveva riferirsi soltanto a tre regioni: Calabria, Lucania e Sicilia, regioni che hanno subìto danni così considerevoli specie nella loro agricoltura, che l'onorevole Pugliese ha menzionato 10 miliardi di danni per la sola Calabria.

Ora sono sopravvenuti danni nella Puglia e nel Molise (dovuti ad eccezionali avversità) i quali, ha detto, l'onorevole Magno, ammontano a 11 milioni.

Vi sono ancora i nostri amici e colleghi dell'Emilia legati dalle stesse calamità: sommiamo dunque tutti questi danni!

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ammontano a 10 miliardi.

MICELI. Sommiamo tutti questi danni ed arriviamo a diverse diecine di miliardi di danni all'agricoltura. Per la sola Calabria la somma dei danni indicata dagli Ispettorati è di dieci miliardi. Per la Lucania vi è stato un dissesto nelle zone di riforma e questo porta a diverse decine di miliardi di danni: si arriva a non meno di quaranta miliardi di danni in queste zone. Quaranta miliardi di danni non presuppongono quaranta miliardi di indennizzo, ma la cifra prevista in questo disegno di legge per lo stanziamento è comunque insufficiente.

Perciò io, non avendo in questo momento la certezza di poter dire che invece di 9 miliardi, ne sono necessari 15, ma avendo la certezza che gli stanziamenti previsti sono insufficienti, propongo di adottare lo stesso metodo adottato nella legge 24 giugno 1958, n. 637, e di parlare di primi finanziamenti e non di finanziamenti definitivi, così come nella legge citata i trenta miliardi stanziati erano definiti come primi stanziamenti.

È evidente che la erogazione fatta in base a questa mia proposta e con queste finalità

implica anche l'impegno che in seguito questi danni saranno risarciti, sul serio, quale che sia il loro ammontare complessivo.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Assicurava, nel suo intervento nel corso della discussione generale il rappresentante del Governo che i danni sono stati valutati nel loro ammontare quasi effettivo, e che egli perciò riteneva sufficiente lo stanziamento per fare fronte a questi danni: se così è la proposta dell'onorevole Miceli mi sembra superata.

MICELI. Superflua, se mai.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Nel determinare le cifre da spendere nei vari settori, il Governo ha tenuto presente le indicazioni pervenute attraverso gli uffici del Ministero, quindi secondo la nostra valutazione, secondo il nostro accertamento, questo è quanto occorre per applicare la legge nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche. Naturalmente di accertamenti hanno sempre un margine di elasticità dovuto all'impossibilità assoluta di valutazione al cento per cento dei danni. A parte questa considerazione, mi sembra del tutto inutile la proposta testè formulata dall'onorevole Miceli, perché un eventuale secondo finanziamento, ove occorresse, potrebbe essere conseguente soltanto ad una iniziativa legislativa del Governo o dei parlamentari.

L'emendamento proposto da un punto di vista di concretezza legislativa non ha alcun significato. Pertanto esprimo parere contrario all'emendamento dell'onorevole Miceli.

MICELI. Ricordo che per la Calabria, regione in cui il danno era localizzato e quindi più facilmente determinabile che per tutte queste regioni, allorché si elaborò la legge del 1953, n. 938, limitata ai soli danni dell'agricoltura, si disse che era autorizzata una prima spesa di lire 17 miliardi.

E non credo che il legislatore abbia introdotto l'espressione « prima » inavvertitamente, ma con essa ritengo che abbia voluto richiamare l'attenzione e la responsabilità del Governo, ed in primo luogo quella degli uffici tecnici competenti, sulla necessità di indennizzare tutti i tipi di danni. Tanto è vero che in Calabria i fondi della legge n. 938 sono esauriti; ciò nonostante esistono ancora delle pratiche, lodevolmente istruite e definite dagli uffici competenti le quali dovranno avere un finanziamento.

Per questi motivi ripeto, chiedo che « la spesa complessiva », di cui al primo comma di questo articolo, venga definita « prima spesa » e che analoga modifica venga apportata, ove necessario, agli altri commi del medesimo articolo.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ma quella alla quale Ella si riferisce, onorevole Miceli, è una legge che riguarda le opere grandiose!

MICELI. La legge sulle opere grandiose è tutta un'altra cosa!

DE LEONARDIS, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Miceli in quanto nel caso in cui si prospettasse la necessità di aumentare i fondi e qualora il Governo non abbia provveduto direttamente, bisogna tener presente che esiste sempre l'iniziativa parlamentare.

MICELI. L'iniziativa parlamentare c'è sempre stata, onorevole De Leonardis, purtroppo senza molta fortuna. Per cui l'emendamento da me proposto ritengo rivesta un carattere di essenzialità perché serve a rivelare, oltretutto, le vere intenzioni del Governo.

GORRIERI ERMANNO. Dichiaro che voterò contro questo emendamento perché a mio avviso esso non ha alcun significato: è chiaro, infatti, che, se i finanziamenti stabiliti con la legge che stiamo per approvare dovessero dimostrarsi insufficienti, il Governo prenderà certamente l'iniziativa per aumentarli adeguatamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sedati al primo comma dell'articolo 17.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Miceli al primo comma dell'articolo 17.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento De Leonardis al secondo comma dell'articolo 17.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17 nel suo complesso:

« I contributi e le agevolazioni creditizie e fiscali previsti dalla presente legge saranno concessi, entro i limiti e con le modalità di cui ai precedenti articoli, ai danneggiati dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche verificatesi dal primo giugno 1958 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per tale scopo è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi così ripartiti:

a) per la concessione dei contributi ed i rimborsi di cui agli articoli 1 e 18 . . L. 5.000 milioni

b) per le anticipazioni di cui all'articolo 5 . . . . » 1.000 »

c) per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di interesse collettivo, nonché per il pagamento delle spese di studio e di progettazione . . . . » 2.000 »

d) per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica montana e per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani e per il pagamento delle relative spese di studio e di progettazione . . . . . » 1.000 »

Per attuare gli interventi di cui ai titoli II e III sono autorizzate le spese:

a) per la concessione del contributo sui prestiti di cui agli articoli 15 e 16: lire 3 miliardi in ragione di lire 600 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65;

b) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12: lire 3 miliardi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1989-90.

Alla spesa di lire 9 miliardi, di cui al secondo comma del presente articolo, per l'esercizio finanziario 1959-60 si farà fronte con corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento di variazione al bilancio 1959-60.

Alla spesa di cui alla lettera *a*) del terzo comma del presente articolo si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1960-61:

1°) mediante la riduzione di lire 350 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;

2°) mediante la riduzione di lire 180 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 e 9, lettera *c*), della legge 1° febbraio 1956, n. 53, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;

3°) mediante la riduzione di lire 70 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 6 e 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61.

Alla spesa di cui alla lettera *b*) del terzo comma del presente articolo si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge ....., n. ..., riguardante l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 13 fa carico al fondo previsto dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Onorevoli colleghi, risultano presentati anche i seguenti due emendamenti non riferiti, da parte dei proponenti, ad alcuno articolo del disegno di legge:

« I beneficî previsti dalla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale. In Sicilia le zone danneggiate saranno delimitate e gli sgravi fiscali concessi con decreto dei competenti assessori del governo della Regione ».

Questo emendamento porta la firma dell'onorevole Speciale.

Il secondo emendamento, che reca la firma degli onorevoli Gerbino e Del Giudice, è il seguente:

« La presente legge si intende applicabile alle Regioni a statuto speciale ».

SPECIALE. Il mio emendamento, onorevoli colleghi, è giustificato dal fatto – anche se in una legge a carattere generale ciò non dovrebbe verificarsi – che per alcune leggine, col pretesto che esse non prevedevano l'estensione dei beneficî in esse contenute alle Regioni a statuto speciale, si è incorso nell'errore di negare i beneficî o per lo meno di decurtarli quando si tratta di applicarli a favore delle Regioni a statuto speciale. Per questi motivi mi sembra opportuno eliminare ogni motivo di incertezza e di perplessità attraverso l'approvazione dell'emendamento da me presentato.

Insisto sulla mia formulazione e vorrei pregare il collega Gerbino di aderirvi.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento sia superfluo, tuttavia non mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Può essere superfluo, ma è sempre esplicativo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo a quanto testé dichiarato dall'onorevole Relatore. Comunque non sono del tutto contrario all'emendamento Gerbino perché mi sembra che esso contenga una formula meno impegnativa, per quanto altrettanto superflua, di quella contenuta nell'emendamento Speciale.

PRESIDENTE. Ritengo si possa approvare un emendamento che tenga conto della istanza Speciale-Gerbino e che sia formulato in questi termini:

« I beneficî della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale ».

GERBINO. Mi sembra ormai che la seconda parte dell'emendamento Speciale sia diventata del tutto superflua in quanto gli assessorati alle foreste sono considerati, a tutti gli effetti, uffici periferici del Ministero dell'agricoltura.

SPECIALE. Tengo a precisare che quanto afferma l'onorevole Gerbino non corrisponde a verità. Infatti, gli uffici dell'agricoltura delle Regioni a statuto speciale non dipendono dal Ministero dell'agricoltura; sicché, non approvando la seconda parte dell'emendamento, si renderebbe inoperante ed inefficace la prima. Esistono delle norme regionali in Sicilia che praticamente non permettono al Ministero dell'agricoltura di delimitare le zone, inoltre bisogna tener presente che la Regione ha una propria competenza in materia tributaria, per cui non è dato al Ministro delle finanze di sospendere, ad esempio, l'esazione di alcuni tributi di sua competenza.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevoli colleghi, l'attività dell'assemblea regionale siciliana e del governo siciliano è stabilita dallo statuto speciale adottato con legge costituzionale. Se i poteri cui fa riferimento l'onorevole Speciale sono stati attribuiti alla Regione con legge costituzionale, è evidente che noi nulla potremmo sottrarre a quei poteri approvando un emendamento ad una legge ordinaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento da me testé formulato e accettato dal Governo che tiene conto delle istanze contenute nei due emendamenti Gerbino e Speciale.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Monte, Schiavon e Franzo hanno presentato un articolo aggiuntivo così formulato:

« Ai fini della presente legge si considerano coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame ».

Si tratta in sostanza di una norma che richiama quella delle pensioni per invalidità e vecchiaia.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Monte, Schiavon e Franzo.

(*È approvato*).

Avverto che la collocazione di questi due articoli aggiuntivi sarà stabilita in sede di coordinamento.

L'onorevole Franzo ha presentato il seguente ordine del giorno firmato anche dagli onorevoli Pucci Ernesto, Monte, Casati e Gorrieri Ermanno:

« La Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge n. 2295, approvando le norme relative alla concessione di sgravi fiscali per le aziende danneggiate, nel prendere atto che l'articolo 12 della legge stessa prevede la sola sospensione dei contributi unificati, invita il Governo ad adottare provvedimenti intesi ad estendere gli sgravi:

a) ai contributi unificati dovuti, dalle aziende diretto-coltivatrici;

b) ai contributi per assicurazione di malattia dovuti dai mezzadri delle aziende stesse ».

ROFFI. Al posto di « invita » metterei almeno « impegna ».

PRESIDENTE. Prego il rappresentante del Governo di esprimere il suo parere su quest'ordine del giorno.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il Governo si dichiara favorevole all'ordine del giorno Franzo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Franzo ed altri.

(*È approvato*).

Onorevoli colleghi, prima di iniziare la votazione a scrutinio segreto chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento del provvedimento approvato.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali » (2295):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2295, risultano assorbite le proposte di legge Miceli ed altri (2175), Magno ed altri (207), Amiconi (735), Colitto (806), Roffi ed altri (886), Sorgi (1298), Cassiani ed altri (1830), Zurlini ed altri (2200), Grifone e Casalinuovo (1814).

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Avolio, Bardini, Bolla, Pucci Ernesto, Casati, Cattani, Compagnoni, De Leonardis, Del Giudice, Franzo Renzo, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Marenghi, Monte, Principe, Pugliese, Salutari, Sangalli, Schiavon, Sodano, Speciale, Truzzi e Vetrone.

La seduta termina alle 13,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI